

Orientamenti sugli obblighi di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica

Capitolo R.12. Descrizione degli usi

Versione 3.0
Dicembre 2015



NOTA LEGALE

Il presente documento ha lo scopo di assistere gli utenti nell'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento REACH. Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo del regolamento REACH è l'unico riferimento normativo valido e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di tali informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.

**Orientamenti sugli obblighi di informazione e sulla valutazione della sicurezza
chimica****Capitolo R.12. Descrizione degli usi**

Riferimento: ECHA-15-G-11-EN
ISBN: 978-92-9247-705-9
Data di pubblicazione: dicembre 2015
Lingua: IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2015

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, si prega di utilizzare il modulo di feedback sugli orientamenti (riportando il riferimento, la data di pubblicazione, il capitolo e/o la pagina del documento in questione). È possibile accedere al modulo di feedback attraverso la sezione Assistenza del sito web ECHA o facendo clic sul seguente collegamento:

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/FeedbackGuidance.aspx

Clausola di esclusione dalla responsabilità: Questa è una traduzione di lavoro di un documento originariamente pubblicato in inglese. Il documento originale è disponibile sul sito web dell'ECHA.

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Indirizzo postale: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia
Sede: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

Prefazione

Il presente documento illustra gli obblighi in materia di informazione ai sensi del regolamento REACH per quanto riguarda le proprietà delle sostanze, l'esposizione, gli usi e le misure di gestione dei rischi nonché la valutazione della sicurezza chimica. Il presente è parte integrante di una serie di documenti d'orientamento volti ad assistere i soggetti interessati durante la fase preparatoria all'adempimento dei propri obblighi ai sensi del regolamento REACH. Questi documenti contengono istruzioni dettagliate relative a una serie di processi fondamentali previsti dal regolamento REACH nonché a determinati metodi scientifici e/o tecnici di cui le imprese del settore o le autorità sono tenute ad avvalersi in conformità alle disposizioni del regolamento REACH.

Le versioni originali dei documenti d'orientamento sono state redatte e discusse nell'ambito dei progetti di attuazione di REACH (RIP), diretti dai servizi della Commissione europea, che hanno visto la partecipazione di parti interessate degli Stati membri, dell'industria e di organizzazioni non governative. Dopo l'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri, i documenti d'orientamento sono stati inoltrati all'ECHA per la pubblicazione e l'ulteriore aggiornamento. Tutti i relativi aggiornamenti sono redatti dall'ECHA e successivamente sottoposti a una procedura di consultazione, alla quale partecipano soggetti interessati degli Stati membri, dell'industria e di organizzazioni non governative. I dettagli della procedura di consultazione sono disponibili all'indirizzo

http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/mb_63_2013_consultation_procedure_for_guidance_revision_2_en.pdf

I documenti d'orientamento possono essere reperiti sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche all'indirizzo

<http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-reach>

Il presente documento fa riferimento al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006¹.

¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; versione rettificata nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Cronologia del documento

Versione	Modifiche	Data
Versione 1	Prima edizione	Maggio 2008
Versione 1.1	<ul style="list-style-type: none"> Inclusione delle categorie dei processi (PROC) correlate alla lavorazione dei metalli e di altri minerali nel sistema di numerazione delle PROC. Leggera riformulazione del SU 10. Aggiunta della categoria "PC 39, prodotti per la cura personale". Aggiunta della pasta per la fabbricazione della carta nella categoria SU 6 e suddivisione in relazione ad "altri" prodotti o servizi (0-1 per "altre attività economiche correlate alle sostanze chimiche" e 0-2 per "altre attività economiche, non correlate alle sostanze chimiche"). Semplificazione dal punto di vista tecnico del sistema di numerazione delle categorie degli articoli. Spostamento di tutte le voci "altro" dall'ultima alla prima posizione nella lista. 	Luglio 2008
Versione 1.2	<ul style="list-style-type: none"> Correzione della numerazione a partire da PROC 22 nell'appendice R.12-3. Spostamento di macchine fotografiche e videocamere (in posizione non corretta) da AC 9 a AC 3-4 nell'appendice R.12-4. Correzione del sistema di numerazione dell'appendice R.12-4 secondo la struttura delle categorie. 	Ottobre 2008
Versione 2	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento della chiarezza e della coerenza dell'introduzione riguardo allo scopo del sistema dei descrittori d'uso. Maggiore precisione dei riferimenti all'articolo 37 (comunicazione dell'uso al fornitore da parte dell'utilizzatore a valle) e della sezione 3.5 di IUCLID nella sezione R.12.1. Inserimento di chiarimenti e definizioni in R.12.2: <ul style="list-style-type: none"> semplificazione della terminologia riguardante i "prodotti chimici" (come sostanze in quanto tali e come componenti di preparati) e gli articoli; inserimento delle miscele nella forma essiccata/reticolarizzata nelle categorie degli articoli, in quanto dotati di una forma e una superficie definite. Inserimento di esempi aggiornati sul funzionamento del sistema dei descrittori: cfr. le sezioni R.12.4 e R.12.5. Introduzione di una nuova tabella R.12.1 per illustrare con maggior chiarezza il rapporto tra la descrizione d'uso e le stime dell'esposizione di livello 1. Aggiunta di un breve paragrafo nella sezione 12.2.1 riguardante i diversi attori nel ciclo di vita di una sostanza. Armonizzazione della struttura dalla sezione 12.3.1 alla 12.3.5. Inclusione di tre sottosezioni: definizione e ambito del descrittore; orientamenti all'assegnazione alla categoria 	Marzo 2010

	<p>appropriata; collegamento a una valutazione di livello 1.</p> <ul style="list-style-type: none">• Divisione dell'elenco dei descrittori relativi al settore d'uso in due tipi di informazioni: gruppi di utilizzatori principali nel ciclo di vita di una sostanza come descrittore chiave (SU 3, 21, 22) e settore d'uso finale (tutte le voci) come descrittore supplementare (cfr. appendice R.12-1).• Distinzione più chiara delle due funzioni della categoria dei prodotti chimici (PC) nella sezione R.12.3.2: (i) descrizione dei settori di formulazione di base secondo il tipo di miscela; (ii) tipi di prodotti di consumo che possono essere stimati con lo strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio (TRA) per i consumatori (vedere l'appendice R.12-2.2).• Distinzione più chiara delle due funzioni della categoria degli articoli (AC) nella sezione 12.3.5: (i) tipo di articolo correlato alla durata d'uso e alla successiva fase di rifiuto della sostanza (manipolazione dell'articolo da parte di lavoratori e/o consumatori) e (ii) tipi di articoli di consumo che possono essere stimati tramite TRA (valutazione mirata del rischio). Cfr l'appendice R.12-5.1 e R.12-5.3.• Inserimento di un elenco di sottocategorie di prodotto interessate dallo strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio (TRA) per i consumatori, cfr. appendici R.12-2.2 e R.12-5.3; spiegazione del collegamento tra la descrizione degli usi e le stime dell'esposizione di livello 1 nelle sezioni R.12.3.2 e R.12.3.5.• Eliminazione del riferimento ad ambiente industriale o professionale dalla maggior parte delle categorie di processo. La scelta può essere effettuata nella stima dell'esposizione stessa. A livello di descrizione degli usi, SU 3 o SU 22 indicano la destinazione d'uso prevista tra ambienti industriali o non industriali.• Inserimento di esempi correlati alla lavorazione di articoli da parte di lavoratori nella sezione R.12.3.5. Revisione dell'elenco delle AC per consentire collegamenti coerenti al sistema TARIC. Eliminazione delle sottocategorie definitive nell'elenco delle AC in modo che siano il dichiarante e gli utilizzatori a valle a definire il livello di dettaglio richiesto per la descrizione della fase d'uso della sostanza. Le sottocategorie precedenti sono state convertite in esempi che illustrano quale tipo di articoli può essere classificato nelle categorie più ampie.• Introduzione della categoria di rilascio nell'ambiente (ERC) come descrittore aggiuntivo (vedere la sezione R.12.3.4). Illustrazione del ruolo delle SPERC (categorie specifiche di rilascio nell'ambiente) in questo contesto.• Introduzione di una nuova categoria ERC 12 relativa alla lavorazione di articoli con tecniche abrasive da parte di lavoratori in ambiente industriale. Ampliamento di ERC 10b/11b per comprendere anche la rimozione di sostanze dalle superfici degli articoli.• Inserimento nell'appendice R.12-6 di un elenco di categorie relative alla funzione delle sostanze per la sezione 1.2 della scheda di dati di sicurezza ampliata (SDS) e per la segnalazione in IUCLID. Lo scopo di questo elenco è spiegato in un breve paragrafo nella sezione R.12.3.6.• Introduzione di una nuova sezione R.12.5, che illustra come il sistema dei descrittori sia utilizzabile per i) la mappatura degli usi come punto iniziale della valutazione della sicurezza chimica (CSA), ii) la definizione di titoli per gli scenari d'esposizione e iii) la relazione sugli usi individuati nella sezione 3.5 di IUCLID.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzazione delle liste: <ul style="list-style-type: none"> • inserimento di i) ricerca scientifica e ii) elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue nell'elenco SU; • separazione di additivi e stucchi da PC 9 a PC 9b; • separazione di colori a dita da PC 9 a PC 9c; • precisazione che PC14 si riferisce a sostanze che reagiscono con la superficie metallica; • rimozione di prodotti per la cura e la manutenzione dell'automobile (PC6), materiali per artisti (PC5), prodotti per prati e giardini (PC22) in quanto doppioni di altre categorie; • rimozione di PC10 poiché contemplata comunque alla voce "altri"; • precisazione che PC20 si riferisce a coadiuvanti tecnologici usati nell'industria chimica; • inserimento di sbiancanti e altri coadiuvanti tecnologici in PC 26 e PC 34; • estensione a metalli e altri minerali delle PROC da 21 a 25, con relativo adattamento della descrizione; • divisione di PROC 8 in PROC 8a e 8b; • introduzione di PROC 26, 27a e 27b in riferimento a processi particolarmente pertinenti all'industria dei metalli; • eliminazione di AC12 dall'elenco delle AC poiché dà luogo a incoerenze importanti con la categorizzazione basata sui materiali e crea problemi di compatibilità con il sistema TARIC. • Adattamento editoriale del testo alle modifiche elencate in precedenza. 	
Versione 3.0	<ul style="list-style-type: none"> • Ambito del documento di orientamento esteso a "descrizione degli usi" (anziché al solo "sistema dei descrittori degli usi") e conseguente modifica del titolo. • Illustrazione del ruolo delle informazioni sugli usi nei vari processi. • Precisazione di alcuni termini/concetti/obblighi come: <ul style="list-style-type: none"> ○ concetto di uso / attività concorrenti; ○ ambito delle fasi del ciclo di vita, compresa la differenziazione tra uso industriale e professionale; ○ obbligo di inserire le informazioni sugli usi nei fascicoli di registrazione. • Elenco dei descrittori d'uso: <ul style="list-style-type: none"> ○ nuovo descrittore d'uso: fase del ciclo di vita ○ in sostituzione dei gruppi di utilizzatori principali SU 3 (usi industriali), 21 (usi al consumo), 22 (usi professionali), 10 (formulazione); ○ cambiamento della denominazione della fase del ciclo di vita "formulazione" in "formulazione o reimballaggio" per descriverne con maggior chiarezza l'ambito; ○ cambiamento della denominazione "usi professionali" in "usi generalizzati da operatori professionali" per precisare il fatto che tali usi sono considerati di ampia diffusione dal punto di vista ambientale; ○ eliminazione dei gruppi di utilizzatori principali dalle SU, in quanto rientranti nell'ambito del nuovo descrittore d'uso "fase del ciclo di vita"; 	Dicembre 2015

	<ul style="list-style-type: none">○ eliminazione di PC19: sostanze intermedie (coperto da funzione tecnica);○ nomi abbreviati per le PC;○ nuova PC per fratturazione idraulica;○ nuova PC per elettroliti per batterie;○ nomi e spiegazioni delle categorie PROC adattati per descriverne con maggior chiarezza l'ambito;○ nuova PROC per pulizia e manutenzione (PROC28)○ chiarimento dell'applicabilità delle ERC attraverso l'adattamento di nomi e spiegazioni;○ nuova ERC per l'uso di articoli a basso rilascio nei siti industriali;○ ampliamento del concetto delle sottocategorie AC per fornire informazioni più specifiche sugli articoli;○ adattamento delle categorie delle funzioni tecniche e degli articoli per allinearsi con il processo OCSE per l'armonizzazione internazionale delle categorie; <ul style="list-style-type: none">• aggiunta di una nuova appendice (R.12-5) per spiegare come gestire le modifiche introdotte dagli aggiornamenti della guida.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Convenzione per le citazioni del regolamento REACH


Se il regolamento REACH è citato alla lettera, la citazione è indicata dall'uso del corsivo tra virgolette.

Tabella dei termini e delle abbreviazioni

Cfr. capitolo R.20

Schema orientativo

Il seguente grafico illustra la posizione del capitolo R.12 all'interno del documento d'orientamento.



¹ La valutazione ai sensi dell'allegato I del REACH è necessaria solo se la sostanza soddisfa i criteri per una qualsiasi classe di pericolo, categoria o proprietà menzionata nell'articolo 14(4), o è eleggibile all'esenzione basata sull'esposizione (allegato XI)

² È anche possibile che l'esito della valutazione porti a elencare l'uso come sconsigliato (da riportare nella SDS)

Indice

R.12.1. INTRODUZIONE	12
R.12.1.1. Scopo dei presenti orientamenti	12
R.12.1.2. A chi si rivolgono i presenti orientamenti	12
R.12.2. LA DESCRIZIONE DEGLI USI COME OBBLIGO LEGALE	13
R.12.3. RUOLO DELLA DESCRIZIONE DEGLI USI NEI DIVERSI PROCESSI	14
R.12.3.1. Descrizione degli usi come parte del fascicolo di registrazione e come base per la valutazione dell'esposizione	15
R.12.3.2. La descrizione degli usi per le comunicazioni sull'uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento	16
R.12.3.3. Le descrizioni degli usi come base per il processo decisionale da parte delle autorità	16
R.12.3.4. Le descrizioni degli usi per la divulgazione di informazioni al pubblico in merito all'uso delle sostanze chimiche	17
R.12.3.5. Flusso generale delle informazioni	18
R.12.4. COME DESCRIVERE GLI USI	18
R.12.4.1. Elementi chiave per la descrizione di un uso	19
R.12.4.2. Breve spiegazione di ciascun elemento informativo della descrizione di un uso	20
R.12.4.3. Ulteriori informazioni sull'uso	27
R.12.4.4. Esempi	30
APPENDIX R.12.1. CHIARIMENTO DI TERMINI E CONCETTI	32
Usi, usi identificati e scenari d'esposizione	32
Denominazione dell'uso, titolo dello scenario d'esposizione, titolo breve strutturato e descrizione supplementare dell'uso	34
Usi sconsigliati	37
Uso generalizzato e fortemente dispersivo	38
APPENDIX R.12.2. FATTORI DA CONSIDERARE PER LE SUDDIVISIONI DEGLI USI E DELLE ATTIVITÀ CONCORRENTI	40
Suddivisione degli usi	40
Identificare le attività che concorrono a un uso	40
APPENDIX R.12.3. DISTINZIONE TRA GLI USI PRESSO I SITI INDUSTRIALI E GLI USI GENERALIZZATI DA PARTE DI OPERATORI PROFESSIONALI	43
APPENDIX R.12.4. ELENCO DEI DESCRITTORI D'USO	47
Elenco dei descrittori per le fasi del ciclo di vita (LCS)	47
Elenco dei descrittori per i settori d'uso (SU)	48
Elenco dei descrittori per la categoria dei prodotti chimici (PC)	50
Elenco dei descrittori per le categorie dei processi (PROC)	54
Descrizione delle categorie di rilascio nell'ambiente (ERC)	61
Elenco dei descrittori per le categorie di articoli (AC)	75
Elenco dei descrittori per le funzioni tecniche (TF)	81
APPENDIX R.12.5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE	95
Introduzione	95
Obblighi di aggiornamento e periodo di adattamento	95
Chiarimento dei concetti	96
Introduzione della fase del ciclo di vita come un nuovo descrittore d'uso ed	

eliminazione dei gruppi di utilizzatori principali (SU3/SU21/SU22) e di SU10.....	96
Nuove denominazioni dei descrittori d'uso	98
PC19 (eliminato): sostanze intermedie (coperto da funzione tecnica)	98
Nuova PC per fratturazione idraulica	99
Denominazioni e spiegazioni delle categorie PROC adattate per descriverne con maggior chiarezza l'ambito	99
Chiarimento dell'applicabilità delle ERC e aggiunta di una nuova ERC per descrivere l'uso di articoli presso siti industriali a basso rilascio	99
Maggiore enfasi sul concetto delle sottocategorie AC per fornire informazioni più specifiche sugli articoli	99
Adattamento delle categorie per la funzione tecnica (TF) sulla base della proposta avanzata dall'EPA degli Stati Uniti per le categorie armonizzate a livello dell'OCSE	100

Indice delle figure

Figura R.12- 1. Panoramica dei processi nei quali è prevista la trasmissione delle informazioni sugli usi.....	18
Figura R.12- 2. Illustrazione del concetto di ciclo di vita.....	21
Figura R.12- 3. Illustrazione dei concetti di uso/attività collaterale e scenario d'esposizione/scenario collaterale	26
Figura R.12- 4. Schema riassuntivo e schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per le fasi del ciclo di vita "fabbricazione" e "formulazione o reimballaggio".....	71
Figura R.12- 5. Schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per la fase del ciclo di vita "uso presso siti industriali"	72
Figura R.12- 6. Schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per le fasi del ciclo di vita "uso generalizzato da parte di operatori professionali" e "uso al consumo"	73
Figura R.12- 7. Schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per la fase del ciclo di vita "durata d'uso"	74

Indice delle tabelle

Tabella R.12- 1. Panoramica delle categorie dei descrittori corrispondenti a ciascun elemento chiave per la descrizione di un uso.....	19
Tabella R.12- 2. Esempio di descrizione degli usi	30
Tabella R.12- 3. Esempio di una descrizione degli usi redatta con frasi standard.....	31
Tabella R.12- 4. Denominazione dell'uso, titolo dello scenario d'esposizione, titolo breve strutturato e descrizione supplementare dell'uso	34
Tabella R.12- 5. Illustrazione dei diversi scenari che portano alla definizione del carattere fortemente dispersivo degli usi.....	38
Tabella R.12- 6. Caratteristiche che permettono di distinguere tra siti industriali e attività professionali al di fuori dei siti industriali, in relazione con le fasi del ciclo di vita corrispondenti...	43
Tabella R.12- 7. Confronto tra LCS e i sistemi per la gestione di salute e sicurezza sul lavoro.....	46
Tabella R.12- 8. Elenco dei descrittori per le fasi del ciclo di vita.....	47
Tabella R.12- 9. Elenco dei descrittori per i settori d'uso (SU)	48
Tabella R.12- 10. Elenco dei descrittori per le categorie dei prodotti chimici (PC)	50
Tabella R.12- 11. Elenco dei descrittori per le categorie dei processi (PROC)	54
Tabella R.12- 12. Panoramica delle categorie di rilascio nell'ambiente (ERC) disponibili per ciascuna LCS.....	63

Tabella R.12- 13. Descrizione delle categorie di rilascio nell'ambiente (ERC).....	64
Tabella R.12- 14. Elenco dei descrittori per le categorie di articoli (AC).....	75
Tabella R.12- 15. Elenco dei descrittori per le funzioni tecniche (TF)	81
Tabella R.12- 16. Consigli sull'assegnazione delle CLS in base alle informazioni già disponibili	97

R.12.1. Introduzione

R.12.1.1. Scopo dei presenti orientamenti

I presenti orientamenti sono stati concepiti per illustrare il ruolo delle informazioni sugli usi nell'ambito dei vari processi REACH, illustrare le corrispondenti prescrizioni di legge e definire i principi per descrivere gli usi delle sostanze chimiche.

Ai sensi del regolamento REACH, ogni fabbricante o importatore di una sostanza è tenuto a fornire una breve descrizione generale degli usi identificati nel proprio fascicolo di registrazione. In questo contesto, la parola uso indica qualsiasi utilizzo di una sostanza in quanto tale o in una miscela². Tale utilizzo include, ad esempio, la formulazione delle miscele o la produzione di un articolo³. I presenti orientamenti indicano che cosa è necessario includere in questa breve descrizione generale degli usi identificati⁴ per assicurarsi che sia adatta allo scopo.

La descrizione degli usi è un prerequisito fondamentale per la valutazione della sicurezza del dichiarante (quando necessaria) e per la conseguente comunicazione delle condizioni atte a garantire la sicurezza d'uso lungo l'intera catena di approvvigionamento. La descrizione degli usi identificati è inoltre concepita per permettere alle autorità di comprendere le applicazioni pratiche di una sostanza sul mercato. La conoscenza di tali applicazioni aiuta a prendere decisioni consapevoli sulla priorità da assegnare a una data sostanza in termini di ulteriori controlli e di azioni di regolamentazione da parte delle autorità. Inoltre, alcune informazioni sugli usi provenienti dai fascicoli di registrazione sono state divulgate al pubblico attraverso il sito web dell'ECHA. Il pubblico, di conseguenza, può ottenere indicazioni sui prodotti o sugli articoli in cui è presente una data sostanza, oltre che sui processi e i settori in cui questa è impiegata. Infine, la descrizione degli usi svolge anche un ruolo importante per gli utilizzatori a valle, in particolare per verificare se il loro uso della sostanza rientra negli scenari d'esposizione che sono stati loro comunicati.

Di conseguenza, è importante che tutti i soggetti interessati dal regolamento REACH (dichiaranti, utilizzatori a valle, autorità e pubblico in generale) concordino in merito all'importanza delle descrizioni degli usi contenute nei fascicoli di registrazione e a quale debba essere il loro contenuto per far sì che siano adatte allo scopo previsto.

R.12.1.2. A chi si rivolgono i presenti orientamenti

Gli orientamenti si concentrano principalmente sulla descrizione degli usi nel contesto della registrazione prevista dal REACH, oltre a trattare il ruolo di tale descrizione in altri processi previsti dal REACH, come la divulgazione. La descrizione degli usi nel contesto della richiesta di autorizzazione è illustrata nel documento ECHA "How to develop the description of uses in the context of Authorisation" (Come sviluppare la descrizione degli usi nell'ambito dell'autorizzazione) disponibile all'indirizzo <http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation>.

² L'articolo 3, paragrafo 24, del testo normativo REACH contiene la seguente definizione del termine "uso": "ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione".

³ L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento REACH riporta la seguente definizione del termine "articolo": "un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o una progettazione particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica".

⁴ I campi specifici rispecchiano il formato IUCLID, in particolare nella sezione 3 dedicata alle informazioni sugli usi.

I presenti orientamenti sono rivolti sia ai dichiaranti sia agli utilizzatori a valle, dato che questi due gruppi di soggetti devono comunicare tra loro per concordare una descrizione degli usi pertinente nel fascicolo di registrazione e nelle schede di dati di sicurezza ampliate. Gli utilizzatori a valle possono anche fare riferimento ai principi contenuti nei presenti orientamenti nel contesto di una relazione elaborata dagli utilizzatori a valle, ai sensi dell'articolo 38 del REACH.

Le autorità inoltre gestiscono le informazioni sugli usi provenienti dalle registrazioni (ad esempio, la valutazione delle sostanze). Di conseguenza, anche le autorità possono trovare utile la lettura dei presenti orientamenti.

R.12.2. La descrizione degli usi come obbligo legale

Ai sensi del regolamento REACH, i dichiaranti sono tenuti a fornire una *"breve descrizione generale degli usi identificati"* nel fascicolo tecnico per tutte quelle sostanze per le quali è richiesta la registrazione (articolo 10, lettera a), punto (iii) e allegato VI, punto 3.5 del REACH).

Tale obbligo si applica alla registrazione generale (articolo 6), alla registrazione delle sostanze intermedie in condizioni rigorosamente controllate (articoli 17, paragrafo 2, lettera e) o 18, paragrafo 2, lettera e) o alla registrazione delle sostanze negli articoli (articolo 7, paragrafi 1 o 5). Non dipende dal fatto che la valutazione di sicurezza chimica debba essere condotta o meno né dai volumi d'uso della sostanza presso il sito di destinazione. Si applica a tutti i tipi di sostanze (classificate/non classificate) e a tutte le fasce di tonnellaggio (inclusa la fascia da 1 a 10 tonnellate/anno).

Va osservato che nel caso in cui le sostanze siano state notificate in precedenza ai sensi della direttiva 67/548/CEE e le fasce di tonnellaggio e gli usi siano rimasti invariati rispetto a quelli notificati, l'impresa non è esplicitamente obbligata a soddisfare i requisiti di cui all'allegato VI del regolamento REACH, ma l'aggiunta di una descrizione degli usi è fortemente raccomandata.

Nei casi in cui i dichiaranti siano tenuti a condurre una valutazione dell'esposizione nel contesto di una valutazione della sicurezza chimica (CSA), è necessario garantire la coerenza tra la breve descrizione generale degli usi contenuta nel fascicolo tecnico e gli scenari d'esposizione (ES) riportati nella relazione sulla sicurezza chimica (CSR, cfr. sezione 5.1.1. del REACH, allegato I). Alcuni criteri per la descrizione degli usi sono stati definiti in IUCLID a supporto di questo requisito di coerenza. Nella valutazione dell'esposizione, è necessario descrivere la fabbricazione, tutti gli usi della sostanza (in quanto tale o come componente di un preparato) e le successive fasi del ciclo di vita (durata d'uso e fase in cui l'articolo è diventato un rifiuto). Per ogni uso riportato deve esserne dimostrata la sicurezza.

La descrizione degli usi, come riportata nel fascicolo di registrazione, deve pertanto fornire un livello adeguato di informazioni per assicurare la comprensione delle operazioni effettuate con la sostanza, in particolare per supportare una valutazione pertinente dell'esposizione per tali usi. La descrizione, pertanto, deve includere qualsiasi uso della sostanza in quanto tale e come componente di miscele nonché la sua durata in funzione dell'uso⁵ quando è contenuta negli articoli. Anche se la fabbricazione non è un uso, deve in ogni caso essere descritta. Lo status di rifiuto non è parte integrante della descrizione degli usi.

La relazione sugli usi è importante anche per le sostanze che non comportano l'obbligo di una valutazione dell'esposizione. Le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate l'anno comportano l'obbligo di registrazione, ma non è necessario effettuare la valutazione dell'esposizione. Anche le sostanze fabbricate o importate in quantitativi maggiori a 10 tonnellate l'anno, ma che non rispondono ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del

⁵ Per durata d'uso si intende il periodo di tempo in cui un articolo resta in servizio o in uso.

regolamento REACH⁶, sono esentate dall'obbligo di valutazione dell'esposizione. Ad ogni modo, i dichiaranti sono obbligati in entrambi i casi a includere una breve descrizione generale degli usi identificati nei fascicoli di registrazione (allegato VI, punto 3.5). Per adempiere a tale prescrizione, si consiglia ai dichiaranti di attenersi ai criteri definiti nei presenti orientamenti e implementati in IUCLID.

I dichiaranti devono inoltre tenere in considerazione che sussiste l'obbligo di includere nel fascicolo tecnico "tutte le informazioni disponibili a conoscenza del dichiarante", per esempio se quest'ultimo è in possesso di descrizioni degli usi tratte dalla trasmissione congiunta.

Nei casi in cui il dichiarante abbia utilizzato le informazioni sugli usi per rispettare gli obblighi di informazione sulla base di considerazioni relative all'esposizione o al rilascio, o per selezionare una via di somministrazione appropriata ai sensi dell'allegato VII-X, colonna 2, del regolamento REACH, le informazioni sugli usi (così come le informazioni sull'esposizione) devono essere coerenti con la giustificazione per l'adattamento; ad esempio, nel caso in cui il dichiarante intenda rinunciare all'inclusione di endpoint di livello superiore per gli effetti sulla salute umana sulla base di condizioni rigorosamente controllate (allegato XI 3.2 del regolamento REACH, e più nello specifico per le sostanze incorporate negli articoli 3.2, lettera c), dell'allegato XI).

Nel caso in cui le lacune nelle informazioni incidano sulla capacità di stabilire se un criterio di classificazione sia soddisfatto o meno, il dichiarante deve elaborare la propria descrizione degli usi a un livello di dettaglio adeguato per una sostanza considerata pericolosa.

Nel caso delle sostanze intermedie, come per le altre sostanze, deve essere fornita una descrizione degli usi durante la registrazione. Le informazioni incluse nei fascicoli di registrazione in merito all'uso come sostanza intermedia, come la parte del tonnellaggio totale destinata all'uso in questione, sono particolarmente rilevanti per le autorità durante il processo di selezione e definizione delle priorità per le ulteriori azioni di regolamentazione (ad esempio, inclusione nell'elenco delle autorizzazioni, restrizioni ecc.) e nel processo decisionale relativo alla strategia di regolamentazione più appropriata per la gestione dei rischi.

Se un dichiarante non riporta le informazioni sugli usi senza una giustificazione valida, potrebbe essergli richiesto di fornire tali informazioni in occasione della verifica della conformità.

Va osservato che i membri delle registrazioni congiunte sono tenuti a fornire una breve descrizione degli usi e non possono limitarsi a fare riferimento al fascicolo del dichiarante capofila, anche nel caso in cui la CSR sia stata trasmessa collettivamente. Ai sensi dell'articolo 11, ogni dichiarante è tenuto a presentare separatamente le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punto (iii), ossia le informazioni sulla fabbricazione e l'uso o gli usi della sostanza. Le informazioni fornite devono essere pertinenti agli usi del dichiarante e della sua catena di approvvigionamento.

R.12.3. Ruolo della descrizione degli usi nei diversi processi

La descrizione degli usi svolge un ruolo importante per molti soggetti differenti, tra cui:

- i dichiaranti nel momento in cui sono soggetti all'obbligo di condurre una valutazione della sicurezza chimica. I dichiaranti tenuti a condurre una valutazione dell'esposizione nel contesto di una valutazione della sicurezza chimica (CSA) hanno l'obbligo di descrivere tutti gli usi identificati della sostanza e di riportare i risultati della valutazione

⁶ Va osservato che, nel testo degli orientamenti, si fa riferimento a tali criteri con il termine "pericolosi".

nella relazione sulla sicurezza chimica (CSR);

- i fornitori di sostanze o preparati pericolosi, che devono trasmettere al destinatario una scheda di dati di sicurezza (SDS) ai sensi dell'articolo 31. La SDS deve includere le informazioni sugli usi;
- gli utilizzatori a valle (DU), che possono comunicare il loro uso ai fornitori. Sono inoltre tenuti a verificare che tale uso sia corrispondente agli scenari d'esposizione che sono stati loro trasmessi. Nel caso in cui siano essi stessi a redigere la propria CSR, la breve descrizione dell'uso è inclusa nelle informazioni da trasmettere all'ECHA;
- le autorità, i cui compiti comprendono la selezione e la definizione della priorità delle sostanze da sottoporre a ulteriori processi di regolamentazione, quali ad esempio la valutazione delle sostanze, l'identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti (SHVC), le restrizioni ecc. La selezione e la definizione delle priorità da parte delle autorità tiene in considerazione l'uso della sostanza (ad esempio, il carattere fortemente dispersivo di un tale uso). Le autorità di regolamentazione si avvalgono inoltre delle informazioni sugli usi per verificare l'attuazione dello scenario d'esposizione;
- il pubblico in generale, cui spetta il diritto di accesso alle informazioni non riservate sull'uso delle sostanze chimiche.

Di conseguenza, è importante comprendere lo scopo delle descrizioni degli usi, in modo da avere ben chiaro quali informazioni è necessario raccogliere e comunicare. Il ruolo delle descrizioni degli usi nei diversi processi è descritto nei dettagli nei paragrafi a seguire.

R.12.3.1. Descrizione degli usi come parte del fascicolo di registrazione e come base per la valutazione dell'esposizione

I dichiaranti che sono tenuti a condurre una valutazione dell'esposizione nel contesto di una valutazione della sicurezza chimica (CSA) devono prendere in considerazione tutti gli usi della sostanza (in quanto tale, come componente di miscele o negli articoli), da parte sia dei dichiaranti stessi sia di tutti i soggetti attivi nella loro catena di approvvigionamento nell'UE, di cui siano a conoscenza; inoltre, i dichiaranti sono tenuti a includere i risultati della valutazione della sicurezza chimica nella propria relazione sulla sicurezza chimica (CSR). La descrizione degli usi ha un ruolo fondamentale in questo processo, dato che è l'elemento fondamentale per garantire la completezza e la pertinenza della valutazione dell'esposizione. La CSR per le sostanze pericolose include gli scenari d'esposizione che definiscono le condizioni d'uso in grado di garantire il controllo dei rischi associati agli usi della sostanza lungo l'intero ciclo di vita della stessa.

La prima fase della valutazione richiede ai dichiaranti di identificare tutti gli usi delle loro sostanze, includendo informazioni realistiche sulle condizioni d'uso corrispondenti. Il dichiarante può ottenere tali informazioni in maniera efficiente ricavandole dalle *mappe degli usi* create dai fornitori o dalle associazioni di settore degli utilizzatori a valle⁷. Le *mappe degli usi* contengono una descrizione armonizzata degli usi principali nei vari settori e informazioni sulle condizioni d'uso specifiche in un dato settore, e possono essere utilizzate come riferimento nel corso delle registrazioni, in particolare per le valutazioni della sicurezza chimica.

⁷ Le mappe degli usi possono anche essere sviluppate collettivamente da più fabbricanti / importatori, attraverso un processo dialogico con i settori di utilizzo a valle.

Una tale mappatura degli usi, quando dedicata a un determinato settore di mercato, può essere riutilizzata per sostanze diverse presenti nello stesso settore.

Maggiori informazioni sulle mappe degli usi possono essere reperite nella sezione del sito Internet dedicata alla tabella di marcia (alla voce area d'azione 2) per la CSR e agli scenari d'esposizione (<http://echa.europa.eu/it/csr-es-roadmap>).

Gli usi descritti nell'ambito di una registrazione devono essere inclusi nel fascicolo tecnico, che deve essere compilato e trasmesso in formato IUCLID. Una sezione specifica è destinata all'inserimento delle informazioni sugli usi per le varie fasi del ciclo di vita della sostanza in questione.

Successivamente, il dichiarante deve elaborare gli scenari d'esposizione per ciascun uso durante l'effettuazione della CSA. Gli scenari d'esposizione descritti nella CSR e gli usi identificati descritti nel fascicolo tecnico devono essere coerenti. Inoltre devono coincidere con gli scenari d'esposizione che saranno comunicati in seguito agli utilizzatori a valle della catena di approvvigionamento in forma di allegato alle schede di dati di sicurezza (SDS).

R.12.3.2. La descrizione degli usi per le comunicazioni sull'uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento

Gli usi identificati e gli usi sconsigliati pertinenti devono essere allo stesso modo elencati nella sezione 1.2 della SDS. Quando è necessario stilare una CSR, le informazioni contenute in questa sottosezione della SDS devono essere coerenti con gli usi identificati nella CSR e con gli scenari d'esposizione descritti nell'allegato o negli allegati alla SDS.

In generale, è considerata buona pratica l'inclusione di un indice dei contenuti come introduzione agli scenari da allegare alle SDS ampliate. L'indice in questione è composto da titoli brevi a scopo di comunicazione, concepiti per dare una prima indicazione al destinatario circa gli scenari d'esposizione applicabili al suo uso. Lo scenario d'esposizione include anche una sezione contenente un titolo, la quale contiene una descrizione più dettagliata delle attività contemplate dallo scenario d'esposizione. Sia i titoli degli scenari (inclusi negli scenari stessi per fornire una panoramica del loro ambito di applicazione) sia i titoli brevi a scopo comunicativo (inclusi nell'indice e negli scenari per facilitare l'ordinamento dei diversi scenari) devono essere coerenti con le informazioni sugli usi contenute nel fascicolo di registrazione.

Maggiori informazioni sui titoli brevi possono essere reperite nella sezione del sito Internet dedicata alla tabella di marcia (alla voce azione 2.5) per la CSR e gli scenari d'esposizione: <http://echa.europa.eu/it/csr-es-roadmap> e nella Appendix R.12.1.

Gli utilizzatori a valle che ricevono le SDS ampliate devono controllare il contenuto dello scenario (o degli scenari) d'esposizione che descrivono i loro usi, allo scopo di garantire che le loro condizioni d'uso vi siano presenti e le misure di gestione dei rischi siano messe in atto. Anche una descrizione adeguata dell'ambito dell'uso è fondamentale in questo processo per garantire che gli utilizzatori a valle riconoscano i propri usi e possano elaborare le informazioni sull'uso sicuro ricevute lungo la catena di approvvigionamento.

R.12.3.3. Le descrizioni degli usi come base per il processo decisionale da parte delle autorità

Il regolamento REACH è stato concepito per far sì che le autorità possano decidere in merito all'opportunità di condurre o meno ulteriori controlli o azioni di regolamentazione per alcune sostanze chimiche.

La banca dati delle registrazioni REACH contiene un numero elevato di sostanze potenzialmente problematiche in considerazione i) del profilo di pericolo conosciuto e/o ii) delle

lacune nei dati. Le autorità sono tenute a concentrare le proprie azioni sulla definizione delle priorità tra le varie sostanze, così come a valutare la conformità delle valutazioni dell'esposizione condotte dai dichiaranti. La selezione delle sostanze da sottoporre a ulteriori controlli, verifiche di conformità e assegnazione della priorità in materia di azioni di regolamentazione si basa in una certa misura sulle informazioni sugli usi fornite nei fascicoli di registrazione⁸. Di conseguenza, la descrizione degli usi deve essere trasparente e completa. Nel caso in cui siano richiesti scenari d'esposizione, gli usi devono essere collegati in modo chiaro e inequivocabile allo scenario d'esposizione che descrive le condizioni per l'uso sicuro. Una volta assegnata la priorità a una data sostanza per ulteriori misure di gestione dei rischi, la qualità della descrizione degli usi potrebbe anche influenzare le decisioni da parte delle autorità in merito alla scelta delle misure di gestione dei rischi più appropriate. Un quadro ben definito della distribuzione degli usi di una sostanza favorisce il processo decisionale delle autorità in merito alle azioni da intraprendere. Ad esempio, se l'industria dimostra che una data sostanza non è usata in modo fortemente dispersivo e/o che il suo quantitativo in termini di tonnellaggio è basso per gli usi che potrebbero ricadere entro l'ambito dell'autorizzazione, alla sostanza sarà assegnata una priorità più bassa nel processo generale di selezione e definizione delle priorità (che potrebbe portare infine alla sua inclusione nell'ambito dell'allegato XIV). Allo scopo di permettere alle autorità di valutare le sostanze secondo i criteri di definizione delle priorità, le informazioni sugli usi (e sulle condizioni d'uso) pertinenti devono essere trasmesse come parte del fascicolo di registrazione. Oltre ad avere accesso alle informazioni, le autorità necessitano che tali informazioni siano strutturate in modo tale da facilitare il confronto tra le sostanze e i fascicoli nonché a permetterne il trattamento anche per via informatica. La trasmissione dei fascicoli di registrazione in formato IUCLID consente proprio il suddetto trattamento informatico. Va debitamente notato che, in assenza di informazioni sufficienti e coerenti sugli usi, durante la fase di controllo potrebbe essere necessario formulare supposizioni sulla base delle ipotesi meno favorevoli. Questo potrebbe compromettere l'efficienza della regolamentazione in merito alla gestione dei rischi (ove le sostanze sarebbero selezionate per ulteriori controlli e azioni su basi errate).

R.12.3.4. Le descrizioni degli usi per la divulgazione di informazioni al pubblico in merito all'uso delle sostanze chimiche

Le informazioni sugli usi (usi identificati e sconsigliati) sono divulgate sul sito web dell'ECHA⁹ per informare il pubblico in merito alle sostanze registrate. Di conseguenza, la comunicazione di denominazioni chiare per gli usi chiari¹⁰ e di descrittori d'uso pertinenti¹¹ è molto importante per far sì che il pubblico possa ottenere informazioni di base in merito a dove una sostanza è presente nonché sui processi e sui soggetti che la impiegano.

⁸ Ulteriori informazioni sulla selezione e la definizione delle priorità delle sostanze potenzialmente problematiche possono essere consultate sul sito Internet dell'ECHA

<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/screening>

<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list>

⁹ <http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances>


¹⁰ Cfr. la sezione 12.4.2.2 per ulteriori informazioni sui nomi degli usi.

¹¹ Cfr. la sezione 12.4.1 per ulteriori informazioni sui descrittori d'uso.

R.12.3.5. Flusso generale delle informazioni

La figura qui di seguito mostra i diversi processi nei quali è prevista la trasmissione delle informazioni sugli usi.

Figura R.12- 1. Panoramica dei processi nei quali è prevista la trasmissione delle informazioni sugli usi



Manufacturers / Importers	Fabbricanti / importatori
Formulators	Formulatori
End-users	Utilizzatori finali

R.12.4. Come descrivere gli usi

Un modo logico di descrivere gli usi delle sostanze chimiche è strutturarli in base al ciclo di vita della sostanza. Ciascuna fase del ciclo di vita può comportare usi differenti. Ciascun uso deve essere descritto utilizzando un determinato numero di elementi, come illustrato nelle sezioni R.12.4.1 e R.12.4.2 a seguire.

La sezione R.12.4.3 mostra un esempio della disposizione degli elementi in una descrizione degli usi.

R.12.4.1. Elementi chiave per la descrizione di un uso

La descrizione di un uso deve includere i seguenti elementi, descritti in dettaglio nelle sezioni a seguire:

- fase del ciclo di vita,
- denominazione e descrizione supplementare dell'uso,
- identificazione dei settori di mercato nei quali si usa la sostanza,
- descrizione delle diverse attività che concorrono agli usi (dai punti di vista della salute umana e dell'ambiente),
- funzione tecnica della sostanza nell'uso.

Alcune informazioni supplementari sono inoltre opportune per descrivere gli usi, in particolare per le sostanze potenzialmente problematiche (ad esempio, le informazioni sul tonnellaggio).

Per facilitare la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, tra i dichiaranti (quando necessario) e con le autorità, questi elementi devono essere strutturati e il loro contenuto deve essere armonizzato nella misura massima possibile. I vantaggi risiedono in una maggior coerenza tra le varie catene di approvvigionamento e nella possibilità di favorire il trattamento informatico dei dati.

Il sistema dei descrittori d'uso

Uno dei mezzi del processo di standardizzazione è il sistema dei descrittori d'uso, basato su sei elenchi di descrittori con voci e codici standardizzati. Il sistema indica le categorie appropriate per alcuni degli elementi chiave delle descrizioni degli usi. La tabella seguente contiene una panoramica delle categorie disponibili.

Tabella R.12- 1. Panoramica delle categorie dei descrittori corrispondenti a ciascun elemento chiave per la descrizione di un uso

Categoria del descrittore d'uso	Elemento/i chiave relativo/i
Fase del ciclo di vita (LCS)	Fase del ciclo di vita
Settore d'uso (SU)	Descrizione del settore di mercato (settore dell'economia nel quale ha luogo l'uso)
Categoria dei prodotti (PC)	Descrizione del settore di mercato (tipo di prodotto), attività concorrenti (consumatori)
Categoria dei processi (PROC)	Attività concorrenti (lavoratori)
Categoria di rilascio nell'ambiente (ERC)	Attività concorrenti (ambiente)
Categoria degli articoli (AC)	Descrizione del settore di mercato (tipo di articolo), attività concorrenti (durata d'uso)
Funzione tecnica (TF)	Funzione tecnica della sostanza

La tabella mostra che alcune categorie corrispondono a più di un elemento; ad esempio, la categoria dei prodotti ha la funzione sia di identificatore per il settore di mercato della sostanza sia di attività concorrente per i consumatori. Ulteriori dettagli sono illustrati nelle sezioni a seguire.

Gli elenchi dei descrittori d'uso per ciascuna categoria sono inclusi nell'Appendix R.12.4.

Per favorire una comprensione esaustiva dell'ambito di un uso, i soli descrittori d'uso non sono sufficienti. Di conseguenza, gli strumenti come IUCLID e le mappe degli usi includono campi testuali a risposta aperta da compilare con la denominazione dell'uso e ogni attività concorrente, insieme a informazioni più specifiche sui processi d'uso. Anche queste informazioni più specifiche possono essere standardizzate attraverso soluzioni concordate tra le catene di approvvigionamento. Le mappe degli usi possono essere utilizzate con un mezzo per elaborare le soluzioni concordate in questione.

R.12.4.2. Breve spiegazione di ciascun elemento informativo della descrizione di un uso


Il paragrafo a seguire fornisce una breve spiegazione dei diversi elementi che costituiscono la descrizione di un uso. I presenti orientamenti non specificano se tali elementi siano obbligatori o meno nel contesto di una registrazione.

R.12.4.2.1 Fase del ciclo di vita

La descrizione degli usi deve coprire l'intero ciclo di vita della sostanza, tenendo conto anche dei relativi prodotti di degradazione e/o trasformazione, ove applicabile. Esistono quattro fasi principali nel ciclo di vita di una sostanza alle quali è possibile assegnare un uso: fabbricazione, formulazione o reimballaggio, uso finale¹² e durata d'uso (dell'articolo), come illustrato di seguito.

¹² Il termine "uso finale" indica l'uso di una sostanza, in quanto tale o come componente di una miscela, come l'ultimo passaggio prima della fine della vita utile della sostanza, ossia prima che la sostanza sia consumata in un processo per mezzo di una reazione chimica durante l'uso (incluso l'uso intermedio), sia rilasciata nelle acque di scarico o nell'ambiente o sia inclusa in un articolo.

Figura R.12- 2. Illustrazione del concetto di ciclo di vita



Ciascun uso della sostanza deve essere assegnato a una delle fasi del ciclo di vita. Le fasi del ciclo di vita sono strutturate in modo tale da indicare il tipo di organizzazioni interessate all'uso della sostanza (ad esempio, formulatori, siti industriali, attività professionali di piccole dimensioni, consumatori) e se la sostanza è presente in un articolo durante l'uso.

Il descrittore d'uso corrispondente è la **fase del ciclo di vita (LCS)**.

Il ciclo di vita inizia con le attività del primo soggetto attivo nella vita di una sostanza, ossia il fabbricante (nel caso in cui la sostanza sia importata, questa fase del ciclo di vita non è rilevante) e continua con la descrizione delle attività dei formulatori, se del caso. In seguito devono essere descritte le attività intraprese dai diversi utilizzatori finali della sostanza in quanto tale o come componente di una miscela, ossia le imprese industriali, gli operatori professionali o i consumatori. L'ultima fase del ciclo di vita di una sostanza oggetto di una descrizione degli usi è l'uso finale o la durata d'uso. La fase in cui l'articolo è diventato un rifiuto (in cui si effettuano operazioni di smaltimento o recupero) non deve essere inclusa nella descrizione degli usi; tuttavia deve essere descritta nella CSA/CSR.

Fabbricazione

Questa fase comprende i processi relativi alla fabbricazione della sostanza registrata a partire dalle materie prime. Le operazioni necessarie per la manipolazione di una sostanza in quanto tale nel processo di fabbricazione volta all'esportazione o alla vendita nel mercato dell'UE sono considerate come parte della fase di fabbricazione (ad esempio, il riempimento di contenitori appropriati, lo stoccaggio, l'aggiunta di stabilizzanti e la diluizione a una concentrazione più sicura se necessaria per la sicurezza del trasporto). Se una sostanza è esportata direttamente dopo la fabbricazione, tutte le attività con la sostanza si riferiscono alla fabbricazione e devono essere descritte nell'ambito di questa fase.

Formulazione o reimballaggio

Nella fase di formulazione, un uso corrisponde alle specifiche attività volte a produrre una miscela da immettere sul mercato. Ciò significa che la sostanza è trasferita e miscelata con altre sostanze durante la formulazione. Costituiscono un uso le attività che si svolgono presso i siti industriali. Le attività di miscelazione effettuate durante l'uso finale non devono essere descritte nell'ambito della fase di formulazione. La formulazione effettuata presso i fabbricanti o gli importatori deve essere descritta nell'ambito di questa fase del ciclo di vita.

Le attività dei distributori di prodotti chimici, come il reimballaggio (che prevede il trasferimento della sostanza), devono essere descritte nell'ambito della fase di formulazione, anche quando non si opera alcuna miscelazione. Va notato che se ha luogo un reimballaggio (che è da considerare un uso), il distributore è considerato dal regolamento REACH come un utilizzatore a valle (con tutti gli obblighi che ne conseguono). Questo vale anche per gli importatori che trasferiscono le sostanze dai grandi contenitori a quelli più piccoli, senza miscelarle.

Va osservato che la distribuzione, l'assemblaggio di piccoli contenitori per il trasporto o le attività di rietichettatura che non comportano il trasferimento della sostanza non devono essere considerati come "usi" e pertanto non devono essere segnalati.

Uso presso un sito industriale

Tutti gli usi finali delle sostanze (in quanto tali o come componenti di miscele) che hanno luogo presso siti industriali devono essere descritti nell'ambito di questa fase del ciclo di vita.

Un uso è considerato finale quando la sostanza, in seguito a detto uso:

- ha reagito (e quindi non esiste più nella sua forma originale), oppure
- è divenuta parte di un articolo, oppure
- è stata interamente rilasciata nelle acque di scarico o nell'atmosfera, e/o smaltita tra i rifiuti in seguito all'uso in questione.

Se la sostanza entra a fare parte di un articolo, la successiva fase del ciclo di vita (la durata d'uso) deve essere ugualmente comunicata (vedi paragrafi successivi).

Va notato che gli usi finali da parte di fabbricanti o importatori devono essere segnalati nell'ambito di questa fase del ciclo di vita.

L'Appendix R.12.3 contiene alcune considerazioni utili per stabilire se un uso è ricollegabile a questa fase del ciclo di vita o è piuttosto un uso generalizzato da parte di operatori professionali.

Uso generalizzato da parte di operatori professionali

Gli usi generalizzati da parte di operatori professionali sono gli usi che hanno luogo nel contesto di attività commerciali, presumibilmente nella maggior parte delle città di una certa dimensione e da parte di diversi attori su piccola scala, quali ad esempio officine di zona o piccole imprese di pulizia. Anche questi sono considerati usi finali. Il successivo destino della sostanza corrisponde a quello descritto per gli usi presso i siti industriali.

Appendix R.12.3 L'contiene alcune considerazioni utili per stabilire se un uso è ricollegabile a questa fase del ciclo di vita o piuttosto si tratta di un uso presso un sito industriale.

Uso al consumo

Tutti gli usi finali di una sostanza in quanto tale o come componente di un preparato da parte dei consumatori possono essere descritti nell'ambito di questa fase del ciclo di vita. Anche gli usi da parte dei consumatori sono considerati come generalizzati.

Durata d'uso

Per una data sostanza incorporata in un articolo, la durata d'uso è considerata come il periodo di tempo per il quale un articolo resta in servizio (o in uso). Il termine "durata d'uso degli articoli" è menzionato nella sezione 5.2.2 dell'allegato I del regolamento REACH.

Se una sostanza diviene parte di articoli, deve esserne descritta la durata d'uso in detti articoli. Gli usi che implicano l'incorporazione nell'articolo devono essere descritti nell'ambito della fase dei cicli di vita precedenti.

Gli articoli che contengono la sostanza possono essere utilizzati o trasformati dai consumatori, dai lavoratori presso i siti industriali e/o dagli operatori professionali. Questo comprende anche la trasformazione degli articoli semilavorati da parte dei lavoratori allo scopo di produrre articoli finiti o l'esecuzione di lavori di riparazione e manutenzione come, ad esempio, la sabbiatura delle superfici.

Quando le sostanze restano presenti nei rivestimenti essiccati, negli adesivi o nelle miscele affini dopo l'applicazione nell'articolo o su di esso, devono essere descritti uno o più usi nella fase di durata d'uso. Se la sostanza è incorporata in edifici, in costruzioni e in parti delle stesse, deve essere segnalata nello stesso modo adottato per le sostanze incorporate negli articoli.

Le sostanze per cui è previsto l'uso esclusivo come sostanze intermedie non richiedono che ne sia descritta la durata d'uso, dato che per definizione, durante l'uso industriale, queste sono trasformate in un'altra sostanza, che a sua volta può essere potenzialmente soggetta agli obblighi di registrazione.

Durante la produzione di un articolo, una sostanza registrata può essere coinvolta in una reazione e il prodotto di trasformazione può divenire parte dell'articolo. La sostanza precursore non è considerata come intermedia (dato che il prodotto di trasformazione è parte di un articolo), quindi il ciclo di vita della sostanza non termina con la trasformazione. Di conseguenza, si prevede che la descrizione degli usi della sostanza precursore includa la fase di durata d'uso, anche se il precursore stesso non è presente nell'articolo.

In alcuni casi, potrebbe non essere facile determinare se una sostanza sia usata in quanto tale o come componente di un preparato (nel qual caso l'uso deve essere documentato nell'ambito delle fasi di formulazione o reimballaggio, usi industriali, professionali o al consumo) oppure se divenga parte integrante di un articolo. Gli *orientamenti dell'ECHA sugli obblighi per le*

sostanze contenute negli articoli¹³ contengono ulteriori chiarimenti sulla definizione di "articolo" e sui criteri decisionali.

R.12.4.2.2 Denominazione e descrizione supplementare dell'uso

Denominazione dell'uso

Questo elemento fornisce informazioni caratterizzanti la natura e l'ambito delle attività risultanti da un uso, oltre a facilitare la comprensione delle differenze tra l'uso in questione e gli altri usi di una sostanza chimica. Le denominazioni degli usi non devono contenere spiegazioni dettagliate dei processi tecnici, delle condizioni d'uso o delle misure di gestione del rischio.

Si deve fornire una sola denominazione/titolo per ciascun uso identificato. La denominazione/titolo unico può includere informazioni specifiche per il settore per favorire la comprensione dell'uso da parte dei diversi soggetti attivi nella catena d'approvvigionamento. La denominazione dell'uso è destinata a diventare il titolo dello scenario d'esposizione corrispondente all'uso in questione. Inoltre deve essere coerente con il titolo breve dello scenario d'esposizione utilizzato per la comunicazione.

Anche se in IUCLID questo campo è a risposta aperta, è consigliabile inserire la descrizione usando frasi standard (elaborate dalle associazioni di settore, se disponibili), per quanto possibile, allo scopo di garantire la coerenza tra la denominazione dell'uso e il titolo dello scenario d'esposizione che dovrà essere comunicato lungo la catena di approvvigionamento.

Le denominazioni degli usi devono essere limitate alle informazioni chiave che aiutano, ad esempio, a distinguere un uso da un altro o ad assicurare una maggiore specificità rispetto alle informazioni fornite dai descrittori d'uso standardizzati.

Le mappe degli usi sono disponibili per numerosi settori e includono denominazioni degli usi concordate a livello di settore. Di conseguenza rappresentano una buona fonte di consultazione per le denominazioni degli usi armonizzate da includere nel fascicolo di registrazione, nonché per gli scenari d'esposizione da comunicare. Le denominazioni degli usi contenute nelle mappe forniscono informazioni rappresentative a livello di settore, ben comprensibili agli utilizzatori a valle. Ulteriori informazioni sono consultabili nell'Appendix R.12.1.

Descrizione supplementare dell'uso

Possono essere fornite ulteriori informazioni (nel campo a risposta aperta in IUCLID) per illustrare in modo più dettagliato l'uso dal punto di vista dei processi tecnici. Tale spiegazione è concepita specialmente per le autorità che conducono un'analisi dettagliata del fascicolo di registrazione per una migliore comprensione degli usi. Questo elemento non è concepito per essere comunicato lungo la catena di approvvigionamento come parte degli scenari d'esposizione, né per essere divulgato sul sito Internet di ECHA.

Ulteriori informazioni sulla differenza tra denominazione dell'uso, titolo dello scenario d'esposizione e descrizione supplementare dell'uso sono consultabili nell'Appendix R.12.1.

¹³ <http://echa.europa.eu/it/support/guidance>

R.12.4.2.3 Descrizione del settore di mercato

Questo elemento include informazioni sui settori del mercato nei quali la sostanza è impiegata (settori di formulazione di base, settori industriali, tipi di prodotto, tipi di articoli).

I descrittori d'uso corrispondenti sono:

- la **categoria del settore d'uso (SU)** che illustra in quale settore dell'economia è impiegata la sostanza, ad esempio, industria della gomma o del vetro, agricoltura, silvicoltura, pesca. La SU può essere specificata in particolare quando un uso è riservato a uno o pochi settori. Nel caso in cui gli usi abbiano luogo in diversi settori, questo elemento potrebbe non essere necessario, dato che ai dichiaranti non è richiesto di fornire un elenco esaustivo di tutti i settori. Se trasmesse, queste informazioni possono essere utili sia agli utilizzatori a valle per la valutazione della pertinenza dello scenario d'esposizione rispetto al loro uso, sia alle autorità per comprendere/valutare il tipo e il numero di catene di approvvigionamento coinvolte nell'uso in questione.
- La **categoria dei prodotti chimici (PC)** descrive quali tipi di prodotti chimici finiti (ossia sostanze in quanto tali o come componenti di miscele) contengono la sostanza al momento della fornitura agli utilizzatori finali (ad esempio, detergenti o vernici). La PC può essere specificata in particolare quando un uso è riservato a uno o pochi prodotti. Nel caso in cui gli usi siano pertinenti a diversi prodotti, questo elemento potrebbe non essere necessario, dato che ai dichiaranti non è richiesto di fornire un elenco esaustivo di tutti i prodotti. Si prega di notare che le PC sono impiegate anche per descrivere l'ambito della valutazione dell'esposizione per i consumatori. In questi casi, si richiede la trasmissione dell'elenco delle PC.
- La **categoria degli articoli (AC)** descrive il tipo di articoli nei quali la sostanza è stata trattata (ad esempio, articoli in legno o plastica). Questa comprende anche le miscele nella forma essiccata o reticularizzata (ad esempio, inchiostro da stampa essiccato su giornali, rivestimenti essiccati su svariate superfici).


Va notato che non tutti i descrittori sono utilizzabili per fornire informazioni sul settore di mercato in tutte le fasi del ciclo di vita; ad esempio, i settori d'uso non sono pertinenti a fasi del ciclo di vita come consumo, formulazione o reimballaggio.

R.12.4.2.4 Descrizione delle attività concorrenti (CA)

Questo elemento comprende la descrizione delle diverse **attività** che concorrono a un uso. In generale, un uso corrisponde a uno scenario d'esposizione e può comportare lo svolgimento di diverse attività; pertanto esistono diversi scenari concorrenti all'interno di un singolo scenario d'esposizione. "Attività" in questo caso ha un significato ampio, che contempla i processi di produzione (o le relative fasi), le mansioni dei lavoratori, le tecniche, il funzionamento degli impianti o le attività dei consumatori con determinati articoli/prodotti di consumo. Durante la definizione delle diverse attività concorrenti, devono essere presi in considerazione il trasferimento dei materiali e la manutenzione. Consultare anche l'Appendix R.12.1 per ulteriori informazioni sugli usi e le attività concorrenti e l'Appendix R.12.2 sui fattori da considerare per le suddivisioni degli usi o delle attività.

Per ciascun uso deve essere riportata in IUCLID almeno un'attività concorrente per la salute umana e l'ambiente. Quando si conduce una valutazione dell'esposizione per l'uso, ciascuna delle attività collaterali è valutata per dimostrare che le sue condizioni d'uso sono sicure. Gli usi e le attività collaterali saranno poi rielaborati in scenari d'esposizione e scenari collaterali nella valutazione della sicurezza chimica. La figura in basso illustra questi concetti nel caso specifico di un uso da parte di lavoratori.

Figura R.12- 3. Illustrazione dei concetti di uso/attività collaterale e scenario d'esposizione/scenario collaterale



1

I seguenti elementi devono essere descritti per ciascuna attività concorrente.

Denominazione dell'attività concorrente

La denominazione dell'attività concorrente permette una maggiore specificità rispetto ai descrittori d'uso corrispondenti (come riportato qui di seguito). Come per la denominazione dell'uso, in IUCLID la breve descrizione della natura e dell'ambito dell'attività o della tecnica è un campo a risposta aperta. È consigliabile inserire la descrizione usando frasi standard (elaborate dalle associazioni di settore), per quanto possibile, allo scopo di garantire la coerenza tra la denominazione dell'attività concorrente e il titolo dello scenario concorrente che dovrà essere comunicato lungo la catena di approvvigionamento.

Descrittore d'uso corrispondente

Ogni attività concorrente deve essere collegata a una categoria di descrittori d'uso standardizzata:

- la **categoria dei processi (PROC)** descrive le mansioni, le tecniche di applicazione o i tipi di processi definiti dal punto di vista professionale, includendo l'uso e la lavorazione degli articoli da parte dei lavoratori;
- la **categoria di rilascio nell'ambiente (ERC)** descrive l'attività dal punto di vista dell'impatto ambientale (rilascio). Una ERC è assegnata a un'attività concorrente (dal punto di vista ambientale), ma può essere collegata a una o più attività concorrenti dal punto di vista occupazionale (ad esempio, diverse PROC a una ERC). Di conseguenza,

un insieme di condizioni ambientali per un uso può essere collegato a diversi insiemi di condizioni operative (OC) e di misure di gestione del rischio (RMM) per le diverse attività dei lavoratori condotte nel sito in questione.

- La categoria dei **prodotti (PC)** descrive le attività concorrenti dei consumatori e la **categoria degli articoli (AC)** anche le attività concorrenti alla durata d'uso per i consumatori¹⁴.

Molti dei descrittori d'uso (PC, PROC, ERC, AC) possono essere usati come parametri per il calcolo delle stime d'esposizione negli strumenti di modellazione come ECETOC-TRA. In questo caso, si deve garantire la coerenza con il dominio di applicabilità del descrittore nel contesto dello strumento.

Per ulteriori informazioni sulle attività concorrenti, si prega di consultare la sezione "Identificazione delle attività che concorrono a un uso" nell'Appendix R.12.2.

R.12.4.2.5 Funzione tecnica della sostanza

Questo elemento indica la funzione tecnica della sostanza, cioè il ruolo effettivo della sostanza nell'uso (ad esempio, solvente o pigmento). Il descrittore degli usi corrispondente è la **funzione tecnica**.

La funzione tecnica deve essere nettamente distinta dalla categoria dei prodotti chimici (PC). Ad esempio, una sostanza può essere usata nei prodotti anticongelanti (PC4) senza essere un agente anticongelante in quanto tale. Potrebbe essere un agente colorante nel prodotto antigelo. Questa informazione deve essere riportata nel fascicolo di registrazione e nelle schede di dati di sicurezza.

R.12.4.3. Ulteriori informazioni sull'uso

La struttura di IUCLID offre ai dichiaranti la possibilità di rendere più esaustiva la descrizione degli usi con informazioni supplementari su quelli di particolare importanza, come per le sostanze potenzialmente problematiche (in termini di profilo di rischio o di lacune di dati) per le quali potrebbero essere necessarie delle azioni di regolamentazione. Quando queste informazioni sono disponibili nel fascicolo di registrazione, le autorità le prendono in considerazione durante la definizione delle priorità per le sostanze da sottoporre a ulteriori controlli (ad esempio, lo screening) e la messa a punto delle loro analisi sull'efficacia di ogni ulteriore azione di regolamentazione.

- Informazioni sul tonnellaggio

In IUCLID il dichiarante ha l'opportunità di specificare il tonnellaggio che sarà destinato a ciascun tipo di uso della sostanza.

Quando queste informazioni sono disponibili, le autorità sono in grado di distinguere tra la quota del tonnellaggio totale immessa sul mercato che è passibile di ulteriori azioni di regolamentazione e la quota di tonnellaggio immessa sul mercato che ha una rilevanza bassa o nulla (ad esempio, il tonnellaggio impiegato per usi fuori dall'ambito dell'autorizzazione/restrizione o per gli usi già sottoposti a misure rigorose di contenimento).

¹⁴ Come illustrato in precedenza, le PC possono anche essere usate come informazioni sul settore di mercato per gli usi dei lavoratori e come AC per gli usi nella fase di durata d'uso da parte dei lavoratori.

Le autorità sono interessate a dare la priorità alle sostanze sulle quali le azioni di regolamentazione hanno il maggiore impatto. Se non è comunicata alcuna informazione sulle quote di tonnellaggio da assegnare ai tipi d'uso, potrebbe essere necessario formulare delle supposizioni sulla base delle ipotesi meno favorevoli.

Non si richiede che siano fornite cifre esatte e puntualmente aggiornate in merito al tonnellaggio immesso sul mercato. Nella maggior parte dei casi una stima approssimativa sarà sufficiente a descrivere l'entità di un uso. Ad ogni modo, è fondamentale che i dichiaranti documentino le ipotesi e forniscano i motivi che stanno alla base della stima comunicata (ad esempio, fonti informative sul tonnellaggio a supporto della stima).

NB: le informazioni sul tonnellaggio sono necessarie anche per la valutazione ambientale basata sul modello EUSES. Il tonnellaggio per ogni uso è impiegato per la valutazione su scala regionale, così come per le stime a livello di sito o di tonnellaggi generici nelle valutazioni su scala locale. Ulteriori spiegazioni sono fornite negli orientamenti alla valutazione della sicurezza chimica (capitolo R16).

- **Situazione normativa specifica per l'uso**

In questo campo il dichiarante può specificare che uno o alcuni dei suoi usi sono esentati dalle prescrizioni del regolamento REACH, come la richiesta di autorizzazione. Per le autorità è particolarmente rilevante essere in grado di identificare gli usi in questione senza ambiguità nella fase iniziale del processo di regolamentazione, vale a dire durante la selezione delle sostanze da sottoporre a ulteriori azioni di regolamentazione e la definizione delle relative priorità, preferibilmente con l'applicazione di algoritmi informatizzati. In questo modo si può evitare di dare la priorità a sostanze per le quali le azioni di regolamentazione ai sensi del regolamento REACH potrebbero avere un'efficacia bassa o nulla rispetto alle altre sostanze.

Le informazioni sulla situazione normativa specifica per l'uso sono particolarmente rilevanti quando possono essere combinate alle informazioni sul tonnellaggio assegnato all'uso in questione.

Alcuni esempi rappresentativi:

- uso di sostanze intermedie isolate in sito (REACH, articolo 2, paragrafo 8, o articolo 49);
- uso in prodotti biocidi (REACH, articolo 56, paragrafo 4, lettera b));
- uso in prodotti cosmetici (REACH, articoli 56, paragrafo 5, lettera a) o 67, paragrafo 2, o 14, paragrafo 5, lettera b)).

Possono essere fornite delle spiegazioni a sostegno della richiesta di una situazione normativa specifica per l'uso, ad esempio fornendo un riferimento legislativo pertinente e i dettagli sulla situazione normativa specifica in questione, dimostrando che i criteri per una data esenzione sono stati soddisfatti.

- **Numero di siti limitato per l'uso in questione**

In questo campo il dichiarante può affermare che l'uso descritto si svolge solo in un numero limitato di siti industriali in tutta l'UE. Insieme ad altri criteri, le informazioni possono essere considerate come una prova indiretta dell'assenza di usi generalizzati¹⁵. Tali informazioni

¹⁵ Il campo è disponibile solo per gli usi descritti nell'ambito delle fasi del ciclo di vita "formulazione" e "uso presso siti industriali". Non è pertinente alle fasi del ciclo di vita "uso generalizzato da parte di operatori professionali", "uso al

possono essere importanti per le autorità all'atto del conferimento di priorità alle sostanze in termini di ulteriori controlli e di azioni di regolamentazione (una sostanza impiegata solo in un numero limitato di siti giustificerebbe una priorità più bassa in termini di azioni di regolamentazione, rispetto alle sostanze utilizzate in un numero maggiore di siti a parità di criteri).

Va notato che IUCLID prevede anche altri campi relativi alla descrizione degli usi, come:

- “sostanza in quanto tale/in miscela” (per indicare se la sostanza sottoposta a registrazione è fornita per l’uso come sostanza in quanto tale o è stata incorporata in una miscela);
- “durata d’uso successiva all’uso in questione” (per specificare se l’uso conduce all’inclusione della sostanza in un articolo e/o se la sostanza permane in una miscela essiccata o reticularizzata sulla superficie dell’articolo);
- “sostanza concepita per essere rilasciata dall’articolo” (nella descrizione della durata l’uso, specifica se la sostanza è destinata a essere rilasciata).

Le informazioni su questi campi sono contenute nel manuale di IUCLID.

R.12.4.4. Esempi

Gli esempi che illustrano come tutti gli elementi contribuiscono alla descrizione di un singolo uso sono consultabili nei paragrafi che seguono.

Tabella R.12- 2. Esempio di descrizione degli usi¹⁶

Fase del ciclo di vita	Denominazione e dell'uso	Descrizione supplementare dell'uso	Descrizione e del settore di mercato	Nome dell'attività concorrente (CA)	Descrittori CA	Altre informazioni
Uso presso un sito industriale	Uso di prodotto detergente per veicoli	Applicazione a spruzzo e risciacquo del prodotto detergente presso le linee di produzione automobilistiche (processo ampiamente automatizzato - principalmente aperto - temperatura ambiente)	PC35, SU17	Lavaggio automatizzato a base d'acqua di articoli di grandi dimensioni - uso in interni	ERC4	Funzione tecnica della sostanza nell'uso in questione: tensioattivo Tonnellaggio per uso: 100 t/anno (tonnellaggio totale nell'UE per l'uso in questione) Situazione normativa specifica per l'uso: no Numero di siti limitato per l'uso in questione: no Durata d'uso successiva all'uso in questione: no Fornito in forma di miscela/preparato
				Trasferimento di prodotti con innesto/disinnesto manuale	PROC8b	
				Applicazione a spruzzo e risciacquo di un prodotto detergente diluito in acqua (processo automatizzato; sistemi aperti)	PROC7	

¹⁶ Questo esempio, formulato ai soli fini illustrativi, non va inteso nel senso che tutti gli elementi ivi inclusi per descrivere un uso siano obbligatori nel contesto di una registrazione.

Tabella R.12- 3. Esempio di una descrizione degli usi redatta con frasi standard¹⁷

Fase del ciclo di vita	Denominazione dell'uso	Descrizione supplementare dell'uso	Descrizione del settore di mercato	Nome dell'attività concorrente	Descrittore dell'attività concorrente	Altre informazioni
Uso generalizzato da parte di operatori professionali	Uso professionale di detersivi generici per superfici	Pulizia regolare delle apparecchiature. Applicazione a spruzzo e asciugatura manuale con attrezzi a manico lungo	PC35	Applicazione di prodotti a base acqua o a base solvente; uso in interni	ERC8a	Funzione tecnica della sostanza nell'uso in questione: solvente; Tonnellaggio per uso: 100 t/anno (tonnellaggio totale nell'UE per l'uso in questione) Situazione normativa specifica: no Numero di siti limitato per l'uso in questione: no Durata d'uso successiva all'uso in questione: no Fornito in forma di miscela/preparato
				Applicazione a spruzzo manuale	PROC11	
				Asciugatura	PROC10	

¹⁷ La fraseologia è tratta dal catalogo delle frasi standard ECom, disponibile all'indirizzo: <http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/escom/>.

Appendice R.12.1. Chiarimento di termini e concetti

Usi, usi identificati e scenari d'esposizione

All'articolo 3, punto 24, il regolamento REACH dà la seguente definizione di **uso**: *ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione.*

Va notato che, secondo questa definizione, la fabbricazione di una sostanza, la distribuzione di prodotti chimici (senza reimpaccaggio) o la compravendita non sono considerati come usi ai sensi del REACH, ma le attività come la fabbricazione e lo stoccaggio devono essere prese in considerazione nella valutazione della sicurezza chimica. Il trasporto in quanto tale non ricade nell'ambito del regolamento REACH (articolo 2, paragrafo 1, lettera d)).

All'articolo 3, punto 26, il regolamento REACH dà la seguente definizione di **uso identificato**: *l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle.*

Quando sussiste l'obbligo di una CSA, il dichiarante è tenuto a descrivere tutti gli usi identificati nel proprio fascicolo di registrazione e a definire gli scenari d'esposizione corrispondenti. Gli usi per i quali la sicurezza non è stata dimostrata dal dichiarante negli scenari d'esposizione dovranno essere identificati come "usi sconsigliati" o essere esaminati dall'utilizzatore a valle per mezzo di una valutazione della sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle, inoltrando la notifica corrispondente all'ECHA.

Gli usi non prevedibili non sono contemplati e di conseguenza sono esclusi dall'ambito degli "usi identificati".

Altri usi delle sostanze non sono considerati come "usi identificati", come l'uso (della sostanza) negli articoli. Ciò è dovuto al fatto che la definizione di uso identificato si riferisce alla sostanza in quanto tale o come componente di miscele.

Ai sensi dell'allegato I del regolamento REACH, i dichiaranti che sono tenuti a condurre una valutazione della sicurezza chimica (CSA) con valutazione dell'esposizione devono descrivere tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza, incluse quelle risultanti dalla fabbricazione e dagli usi identificati se questi hanno luogo nell'UE (ad esempio, l'uso di sostanze negli articoli). Di conseguenza, gli **scenari d'esposizione** (ES) devono includere la fabbricazione e gli usi di cui sopra (anche se gli ES per la fabbricazione potrebbero non essere rilevanti per la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento). La descrizione degli usi identificati deve essere coerente con i titoli e il contenuto degli scenari d'esposizione. Questa coerenza è un requisito di legge espresso nella sezione 5.1.1 dell'allegato I del regolamento REACH.

In generale è prevista una relazione 1:1 tra l'uso e lo scenario d'esposizione. Tuttavia, sussistono dei casi in cui gli usi non hanno uno scenario d'esposizione corrispondente (ad esempio, gli usi oggetto di esenzioni, come l'uso di una sostanza come additivo alimentare nei prodotti alimentari). Vi sono anche casi in cui le valutazioni dell'esposizione sono state effettuate, ma non possono essere collegate facilmente a un determinato uso, come ad esempio la valutazione della fase in cui l'articolo è ridotto a rifiuto. In altri casi, per la strategia di valutazione dell'esposizione scelta, un ES può corrispondere a diversi usi o diverse CA, quali ad esempio la misurazione e il monitoraggio dei dati di diverse attività o la fabbricazione e la formulazione che si svolgono presso lo stesso sito. Tuttavia, in questo caso ai fini della descrizione degli usi è opportuno descrivere separatamente tali usi e i CA.

Inoltre è importante poter identificare quali usi siano contemplati dai vari scenari d'esposizione, per i) verificare che la valutazione dell'esposizione sia completa e ii) risalire alle condizioni operative (OC) e alle misure di gestione del rischio (RMM) pertinenti all'uso in questione per verificare che siano plausibili. Questa informazione può essere inclusa in un fascicolo o in una valutazione della sostanza e può incidere sulla selezione e sulla definizione della priorità per le sostanze che destano preoccupazione.

Le mappe degli usi sviluppate dalle associazioni degli utilizzatori a valle sono una fonte interessante di collegamenti tra gli usi e di spunti per le valutazioni della sicurezza chimica.

Denominazione dell'uso, titolo dello scenario d'esposizione, titolo breve strutturato e descrizione supplementare dell'uso

I termini sopra elencati a volte sono stati fonte di confusione. La tabella sottostante contiene una panoramica degli scopi e delle differenze principali tra i termini, includendo degli esempi.

Tabella R.12- 4. Denominazione dell'uso, titolo dello scenario d'esposizione, titolo breve strutturato e descrizione supplementare dell'uso

	Finalità	Spiegazione	Standardizzazione	Presente nel fascicolo di registrazione (in caso affermativo, campo/sezione IUCLID)	Presente nelle comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento (in caso affermativo, in quale parte dello scenario d'esposizione ¹⁸)	Esempio
Denominazione dell'uso	Fornire un'indicazione corretta dell'ambito dell'uso. Nei casi in cui è stata effettuata una valutazione dell'esposizione, la denominazione dell'uso finisce per equivalere al titolo dello scenario d'esposizione. Di conseguenza, i destinatari sono i	La denominazione è importante per dare una definizione unica della natura e dell'ambito delle attività comprese nell'uso. La denominazione dell'uso deve essere breve. Ulteriori dettagli sull'uso possono essere trasmessi nella	A livello di settore, attraverso le mappe degli usi	Sì: - campo IUCLID "Use Name" o "Manufacture name" o "Service life name" - CSR: campo "denominazione ES"	Sì, sezione 1 Sezione/campo titolo "ES/use name"	Uso di prodotti detergenti per veicoli

¹⁸ Le sezioni e i campi citati nella tabella provengono dai modelli ragionati per gli ES pubblicati nel sito Internet dell'ECHA: <http://echa.europa.eu/it/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats>

	Finalità	Spiegazione	Standardizzazione	Presente nel fascicolo di registrazione (in caso affermativo, campo/sezione IUCLID)	Presente nelle comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento (in caso affermativo, in quale parte dello scenario d'esposizione ¹⁸)	Esempio
	dichiaranti (quando le denominazioni degli usi sono sviluppate dagli utilizzatori a valle attraverso le mappe degli usi), le autorità (per comprendere l'ambito dell'uso) e gli utilizzatori a valle (quando ricevono la denominazione dell'uso e il titolo dello scenario negli scenari d'esposizione).	descrizione supplementare dello stesso e nelle denominazioni delle attività concorrenti.				
Titolo breve dell'ES per la comunicazione	Permettere agli utilizzatori finali di ricevere le schede di dati di sicurezza ampliate per individuare l'ES pertinente dall'allegato alla SDS.	Titolo breve dell'ES per l'indice dei contenuti da inserire come introduzione all'allegato della SDS contenente l'ES.	Elaborato a partire dai descrittori d'uso, seguendo le linee guida presentate sull'ENES ¹⁹ .	NO	Sì, campo "ES title [short title]"	Uso presso un sito industriale; prodotti per la pulizia e il lavaggio

¹⁹ <http://www.ducc.eu/News.aspx#news5>

	Finalità	Spiegazione	Standardizzazione	Presente nel fascicolo di registrazione (in caso affermativo, campo/sezione IUCLID)	Presente nelle comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento (in caso affermativo, in quale parte dello scenario d'esposizione ¹⁸)	Esempio
Descrizione supplementare dell'uso	Per una miglior comprensione dell'uso e dei processi contemplati. Di conseguenza, i destinatari sono i dichiaranti (nel caso in cui la descrizione supplementare dell'uso sia sviluppata dagli utilizzatori a valle a partire dalle mappe degli usi) e le autorità (per comprendere nei dettagli che cosa è contemplato dall'uso).	Descrive i processi tecnologici che hanno luogo nell'ambito di questo uso. Quando opportuno, si riferisce alle attività o alle tecniche concorrenti. L'informazione da comunicare deve essere concisa e al tempo stesso sufficientemente concreta per favorire la comprensione da parte dei lettori che non hanno familiarità con i particolari delle tecnologie impiegate nel settore.	NO	Sì, campo IUCLID "Further Description of Use"	NO	Applicazione a spruzzo e risciacquo del detergente presso le linee di produzione automobilistiche (processo ampiamente automatizzato - principalmente aperto - temperatura ambiente).

Usi sconsigliati

L'allegato VI del regolamento REACH (Prescrizioni in materia di informazioni di cui all'articolo 10) prevede che siano indicati, quando opportuno, gli usi sconsigliati dal dichiarante con indicazione del motivo (ossia, raccomandazioni non regolamentari da parte del fornitore).

Inoltre, l'articolo 37, paragrafo 3, aggiunge che quando il fabbricante o l'importatore, dopo aver valutato un uso a norma dell'articolo 14, non è in grado di includerlo quale uso identificato per ragioni legate alla tutela della salute umana o dell'ambiente, sarà tenuto a comunicare all'Agenzia e agli utilizzatori a valle il motivo o i motivi di tale decisione e dovrà menzionare nella propria registrazione l'uso in questione come un uso sconsigliato.

Pertanto, un uso sconsigliato va interpretato come un uso di cui il dichiarante è a conoscenza (sia perché gli è stato comunicato dall'utilizzatore a valle, sia per conoscenza diretta). Il dichiarante potrebbe essere giunto alla conclusione che l'uso non è sicuro dopo aver condotto la CSA, o potrebbe aver deciso di non effettuare alcuna valutazione e di sconsigliare l'uso per motivi precauzionali. In entrambi i casi la responsabilità di condurre una CSA ricade sull'utilizzatore a valle. Ne consegue che l'uso sconsigliato può essere comunque effettuato nell'UE, a condizione che un utilizzatore a valle lo abbia valutato come sicuro in una CSA e abbia inoltrato la notifica corrispondente all'ECHA, ai sensi dell'articolo 38.

Tra le ragioni per le quali i dichiaranti possono decidere di sconsigliare un uso vi è il fatto che le misure di gestione dei rischi non hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre i possibili rischi per la salute umana o l'ambiente nel contesto di una CSA condotta a norma dell'articolo 14, ma il testo normativo non è limitativo su questo punto. Altri motivi per cui i dichiaranti possono decidere di sconsigliare eventuali usi possono essere:

- una decisione legata alla filosofia aziendale del dichiarante, ad esempio, l'intenzione di dissuadere da qualsiasi uso fortemente dispersivo della sostanza o di promuovere delle soluzioni alternative per l'uso in questione;
- ragioni legate alla tutela della salute umana o dell'ambiente o indicazioni di tipo preventivo, in cui si sconsiglia un uso in assenza di un'apposita CSA;
- ragioni tecniche che limitano l'uso in determinate condizioni;
- valutazione dell'uso considerata non fattibile o economicamente non vantaggiosa.

Quando si sconsiglia un uso, è obbligatorio specificarne i motivi. Si raccomanda al dichiarante di documentare sistematicamente, come minimo, se tali motivi sono derivati dalle conclusioni di una CSA debitamente condotta ai sensi dell'articolo 14 o sono frutto di altre considerazioni.

Va notato che la sezione "Usi sconsigliati" nel fascicolo di registrazione non è volta a descrivere le limitazioni all'uso della sostanza che derivano da determinate prescrizioni a livello comunitario o nazionale in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente (come gli usi oggetto di restrizioni ai sensi del titolo VIII del regolamento REACH). Ad esempio, non è richiesto di indicare gli "usi al consumo" come usi sconsigliati nel fascicolo di registrazione di una sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione. Queste informazioni non devono essere comunicate come parte del fascicolo di registrazione, bensì devono essere trasmesse lungo la catena di approvvigionamento come parte di una SDS relativa alla sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscela (nella sottosezione 1.2 della SDS).

Gli usi sconsigliati da un fornitore devono essere indicati nella sottosezione 1.2 della SDS, ad esempio "Non usare per fini privati (domestici)". Le informazioni sugli usi sconsigliati incluse nel fascicolo di registrazione devono essere coerenti con quelle riportate nella sottosezione 1.2 della SDS.

Nella pratica, gli usi sconsigliati possono essere descritti impiegando gli stessi elementi, come per gli usi identificati.

Uso generalizzato e fortemente dispersivo

I termini “ampiamente diffuso” / “generalizzato”, “ampiamente dispersivo” / “fortemente dispersivo” sono largamente impiegati per qualificare gli usi. I due gruppi di termini indicano caratteristiche diverse e spesso sono usati - in maniera errata - in modo intercambiabile.

“Ampiamente dispersivo” e “ampiamente diffuso” sono concetti impiegati nel contesto della selezione e della definizione delle priorità delle sostanze da sottoporre a ulteriori processi di regolamentazione. Ad esempio, l’uso “fortemente dispersivo” è menzionato nell’articolo 58 come un criterio per stabilire la priorità delle sostanze per le quali è consigliata l’inclusione nell’allegato XIV.

Il concetto di “ampiamente diffuso” si applica anche alla definizione della priorità delle sostanze da sottoporre a proposte di sperimentazione: ad esempio, il testo normativo (articolo 40, paragrafo 1) prevede che la priorità debba essere accordata alle sostanze “i cui usi comportano un’esposizione ampia e diffusa”.

“Generalizzato” significa che la sostanza è usata presso molti siti e/o da molti utilizzatori.

“Fortemente dispersivo” indica:

- per l’ambiente: generalizzato e con potenziale di rilascio;
- per la salute umana: generalizzato e con potenziale di esposizione.

In breve:

Fortemente dispersivo = generalizzato + potenziale di
rilascio/esposizione

La Table R.12- 5 sottostante illustra tutte le possibili combinazioni e la conclusione da trarsi in merito al fatto che un uso sia da considerare come fortemente dispersivo.

Tabella R.12- 5. Illustrazione dei diversi scenari che portano alla definizione del carattere fortemente dispersivo degli usi

	Uso 1	Uso 2	Uso 3	Uso 4
Uso presso molti siti o da molti utilizzatori (ossia, generalizzato)	Sì	Sì	No	No
Potenziale di rilascio / esposizione	Sì	No	Sì	No
Conclusione: fortemente dispersivo?	Sì	No	No	No

Per la caratteristica “generalizzato” della sostanza saranno tratte delle ipotesi standard in base al ciclo di vita, mentre in altri casi spetterà al dichiarante giustificare:

- gli usi riportati nelle fasi del ciclo di vita “uso generalizzato da parte di operatori professionali”, “uso al consumo” e “durata d’uso” (per i consumatori) sono considerati come generalizzati per definizione;
- gli usi riportati nelle fasi del ciclo di vita “formulazione” e “uso presso siti industriali” non sono considerati generalizzati a prescindere, dato che gli usi riportati in queste fasi del ciclo di vita possono avere luogo solo in un numero limitato di siti e/o coinvolgere pochi utilizzatori. Le informazioni sul numero limitato di siti o utilizzatori sono prese in considerazione (se disponibili).

Anche le informazioni sull’assenza di rilascio o di esposizione (contenimento rigoroso) sono prese in considerazione (se disponibili).

Appendice R.12.2. Fattori da considerare per le suddivisioni degli usi e delle attività concorrenti

Suddivisione degli usi

La distinzione tra gli usi e quindi tra gli scenari d'esposizione può essere motivata da:

- comunicazione mirata lungo la catena di approvvigionamento: la necessità di stabilire una comunicazione efficiente e fruttuosa tra i fornitori e gli utilizzatori finali in merito alle condizioni d'uso sicure può incentivare la denominazione e la definizione dell'entità degli scenari d'esposizione;
- necessità di garantire una valutazione e una caratterizzazione dei rischi coerenti e trasparenti per ogni singolo uso. Questo può spingere alla suddivisione in usi differenti, se le condizioni nelle quali si svolgono le attività concorrenti sono significativamente variabili;
- prescrizioni normative o situazioni regolamentari differenti, ad esempio, usi con esenzioni specifiche.

Gli usi devono essere descritti in base alle fasi del ciclo di vita. Nell'ambito di una singola fase del ciclo di vita, i raggruppamenti o le suddivisioni tra i diversi usi (o ES) dipende in larga misura dal destinatario dello scenario d'esposizione. Ad esempio, un dichiarante non dovrebbe combinare prodotti lubrificanti e prodotti detergenti in un singolo scenario d'esposizione, dato che i destinatari (i settori di formulazione di base) potrebbero essere diversi.

Un dichiarante può strutturare il proprio settore di mercato in base ai propri clienti nei diversi settori di formulazione di base (secondo il tipo di prodotti di questi settori industriali) e/o nei settori d'uso finale (in base al settore dell'economia che usa la sostanza in quanto tale o come componente di una miscela). Se si limita a vendere la sostanza direttamente agli utilizzatori finali, la fase di formulazione o reimballaggio è esclusa dallo scenario.

La distinzione tra usi e attività concorrenti, incluse le relative denominazioni, deve essere idealmente definita a livello di settore (in cui le denominazioni diventano frasi standard in futuro) e può assicurare una specificità maggiore rispetto ai descrittori d'uso standardizzati, come illustrato nella [sezione R.12.4.2.2.](#)

Ciascun settore deciderà per conto proprio come effettuare la distinzione degli usi e delle attività concorrenti, in base alle informazioni in ingresso disponibili per la valutazione dell'esposizione e ai processi/prodotti già esistenti nel settore. La variabilità del tipo e dell'entità dei pericoli legati alle sostanze coinvolte in un uso deve essere tenuta in considerazione.

Possono esservi usi simili tra loro, anche se si svolgono in mercati diversi. In questi casi, i dichiaranti possono scegliere di ricondurre diversi tipi di prodotti chimici (PC), settori d'uso finale (SU) o articoli (AC) a un singolo uso. Ad esempio, i processi di produzione delle formulazioni possono essere praticamente identici, a prescindere dal fatto che si produca un detergente o una vernice.

Identificare le attività che concorrono a un uso

Diverse attività, processi (o fasi dei processi), compiti del personale o operazioni degli impianti possono concorrere a un uso riportato nel fascicolo di registrazione.

La suddivisione delle attività dipende in larga misura dalla valutazione delle sostanze per le quali sono elaborati gli scenari d'esposizione. In generale, un'attività o una tecnica concorrente corrisponderà a un insieme di stime dell'esposizione e a un insieme di misure di gestione dei rischi o di condizioni operative, vale a dire a uno scenario concorrente.

Dal punto di vista del rilascio nell'ambiente, il fattore determinante è il tipo di tecniche in atto presso il sito: ad esempio, le tecniche all'origine di diversi fattori di emissione e che richiedono potenzialmente diversi tipi di misure per la gestione dei rischi ambientali saranno descritte in "attività concorrenti" distinte. Lo scenario concorrente è correlato alle condizioni presso un sito (o presso un impianto²⁰ del sito) che comportano lo scarico di acque reflue, le emissioni nell'atmosfera o la produzione di rifiuti. Non si riferisce alle singole mansioni o ai processi come definiti dalla valutazione relativa ai lavoratori. Se lo stesso uso può svolgersi in condizioni differenti secondo il tipo di sito o il tipo di impianto del sito (ad esempio, in un sito di grandi dimensioni con sistemi esaustivi di gestione dei rischi e in siti più piccoli con misure di controllo meno efficienti), devono essere definite due o più tecniche concorrenti. È importante che la denominazione delle attività o degli scenari concorrenti rispecchi l'ambito e le differenze del loro campo d'applicazione.

Dal punto di vista della salute umana, il fattore determinante è la mansione o il processo svolto dal lavoratore o i prodotti/articoli usati dalle persone.

Per gli usi da parte dei **lavoratori**, si tratta dell'insieme di mansioni/processi che hanno luogo presso lo stesso sito (o nell'ambito della stessa mansione professionale presso l'impresa). Nel caso in cui sia stata condotta una valutazione dell'esposizione, ogni scenario concorrente corrisponderà a un'attività, un compito o un processo svolto dai lavoratori.

I dichiaranti devono valutare se alcune attività specifiche come trasferimento, manutenzione, campionamento ecc. debbano essere incluse in un'attività concorrente separata. Se queste sono comprese in un'attività concorrente di ambito più generale, si consiglia di specificarlo tramite la denominazione dell'attività concorrente, ad esempio "...include la manutenzione".

Nello scenario d'esposizione, le condizioni che implicano un'esposizione per gli esseri umani e per l'ambiente devono essere coerenti. Le condizioni operative (OC) e le misure di gestione del rischio (RMM) riguardanti l'esposizione sul lavoro sono solitamente correlate all'attività o al luogo di lavoro. Tuttavia, i rilasci nell'ambiente sono valutati soprattutto a livello di sito industriale o su scala comunale di proporzioni standard. Di conseguenza, un insieme di condizioni operative (OC) ambientali e misure di gestione del rischio (RMM) relative a un sito rappresentativo per un uso può essere correlato a svariati insiemi di OC/RMM per le diverse attività dei lavoratori condotte nel sito in questione. Anche nel caso in cui la stessa attività dei lavoratori sia condotta in condizioni diverse nel sito in questione, tali condizioni possono essere ancora coerenti con l'insieme delle condizioni relative all'ambiente.

²⁰ "Impianto" è un termine che svolge un ruolo chiave nel sistema di rilascio dei permessi ambientali per i siti di grandi dimensioni. I permessi oggetto della direttiva sulle emissioni industriali (IED) sono concessi in misura più frequente per gli impianti, anziché per i siti. Un impianto in genere è ubicato in un edificio a sé stante (con i propri sistemi di scarico di fumi e acque).

Per i **consumatori**, ogni attività concorrente rientrante in un singolo uso corrisponde a un tipo generale di prodotto (es. prodotto per il lavaggio o la pulizia) oppure a un tipo specifico (es. detergente per pavimenti, detergente per piatti). Queste attività concorrenti possono essere raggruppate nell'ambito dello stesso uso, a condizione che i loro rilasci nell'ambiente siano uguali (ad esempio, raggruppare tutti i prodotti destinati a finire nelle acque reflue nello stesso uso, con diversi tipi di prodotto usati in diverse attività concorrenti).

Appendice R.12.3. Distinzione tra gli usi presso i siti industriali e gli usi generalizzati da parte di operatori professionali

Il testo normativo del regolamento REACH distingue tra usi industriali e professionali (attività) nelle definizioni 13, 25 e 35, così come nella sezione 6 dell'allegato VI. Nell'allegato XVII sono utilizzati anche i termini "impianto industriale" e "attività professionali al di fuori di un impianto industriale". Ad ogni modo, il regolamento non illustra la differenza tra i due termini ed è necessaria una precisazione per assistere le aziende nella scelta della voce appropriata.

I termini "industriale" e "professionale" e quelli da essi derivati sono impiegati in due contesti differenti:

- per distinguere tra le fasi del ciclo di vita,
- per definire il livello dei sistemi di gestione di salute e sicurezza sul lavoro applicati nelle aziende²¹.

Si consiglia di interpretare il concetto di "professionale" come una caratteristica per distinguere tra: i) l'uso presso i siti industriali e ii) gli usi al di fuori dei siti industriali (ma non da parte dei consumatori o del pubblico in generale). Nella descrizione degli usi, tale distinzione permetterà di identificare la fase del ciclo di vita appropriata.

La tabella seguente contiene un elenco non esaustivo delle caratteristiche associate ai siti industriali e alle attività professionali al di fuori dei siti industriali, e può essere impiegata in un metodo basato sulla forza probante dei dati per determinare se un uso debba essere considerato come "uso presso un sito industriale" oppure come "uso generalizzato da parte di operatori professionali".

Tabella R.12- 6. Caratteristiche che permettono di distinguere tra siti industriali e attività professionali al di fuori dei siti industriali, in relazione con le fasi del ciclo di vita corrispondenti

Fase del ciclo di vita	Uso presso un sito industriale	Uso generalizzato da parte di operatori professionali
Testo normativo REACH	Uso industriale (attività)	Uso professionale (attività)
Numero di luoghi nei quali la sostanza è impiegata (a livello UE)	Da basso a elevato	Elevato

²¹ Nel sistema ECETOC TRA sono chiamate "attività" industriali/professionali.

Numero di persone potenzialmente in contatto (a livello UE)	Da basso a elevato	Elevato
Tipo di impresa o di settore, esempi	<ul style="list-style-type: none"> • Siti produttivi • Cantieri edili di grandi dimensioni • Siti di manutenzione, riparazione o assistenza di grandi dimensioni 	Servizi (micro-siti mobili o permanenti), amministrazione, educazione, opere edilizie di piccole dimensioni
Numero di utilizzatori/impresе in proporzione alle dimensioni della città per numero di abitanti	No	Sì
Attività che richiedono un permesso ai sensi della direttiva sulle emissioni industriali (IED)	Spesso sì	In genere no
Disponibilità di apparecchiature per l'automazione e i controlli tecnici che richiedono investimenti notevoli	Spesso sì	In genere no, ma è possibile
Quantità di prodotti chimici trasformati per singola impresa/attore	Da bassa a elevata	Bassa
Collegamento alla rete fognaria	Spesso sì, a volte no	Sì
Tonnellaggio di riferimento per la valutazione ambientale ordinaria in loco	Tonnellaggio per un singolo sito industriale rappresentativo per l'uso (fonte: industria)	Tonnellaggio per uso in proporzione a 10.000 abitanti (fonte: città)

Esempi

L'elenco a seguire include alcuni esempi tipici di imprese che impiegano prodotti chimici,

il cui uso è classificabile come “uso generalizzato da parte di operatori professionali”:

- imprese edili e di costruzioni con ampio raggio di attività (perlopiù microimprese),
- servizi di manutenzione per apparecchiature da ufficio o domestiche,
- servizi di pulizia degli interni per tutti i tipi di edifici,
- servizi di pulizia delle facciate esterne,
- autolavaggi e altri servizi per la cura dell'auto,
- saloni di bellezza e altri servizi estetici,
- servizi di assistenza sanitaria.

Esempi tipici di imprese che impiegano prodotti chimici, il cui uso è classificabile come “usi presso un sito industriale”:

- produzione di automobili o altri veicoli,
- produzione di carta,
- colorazione e finissaggio dei tessuti,
- produzione di semiconduttori.

Vi sono anche dei casi considerati “limite”, vale a dire casi in cui è difficile giungere a una conclusione sulla fase del ciclo di vita appropriata. Alcuni esempi sono elencati di seguito, corredati da alcune soluzioni possibili:

- a) servizi di pulizia per le industrie condotti da fornitori di servizi di piccole o grandi dimensioni, altamente specializzati o poco specializzati. Questi possono includere la pulizia di serbatoi, caldaie, macchinari ecc. presso i siti industriali. Questo caso deve essere considerato come “uso presso un sito industriale”, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia eseguito da dipendenti del sito o da terzi. I rilasci saranno considerati provenienti dal sito presso il quale si svolgono le operazioni di pulizia;
- b) officine di riparazione e carrozzeria per auto. I siti possono essere di piccole dimensioni, ma anche molto estesi. La caratteristica predominante di questo settore è il numero enorme di piccole imprese e la correlazione con l'infrastruttura comunale (densità della popolazione), dunque è opportuno classificarlo come “uso generalizzato da parte di lavoratori professionali”. In alcuni casi, le norme per la protezione dei lavoratori alle quali tali imprese sono soggette risultano simili a quelle dell'industria automobilistica. Questo dato può essere preso in considerazione quando si conduce la valutazione dell'esposizione relativamente agli effetti sulla salute umana, ad esempio, selezionando le condizioni d'uso corrispondenti alle attività “industriali”;
- c) pulizia dei tessuti di consumo con solventi e altri prodotti chimici per usi gravosi o specialistici in microlaboratori. La caratteristica predominante di questo settore è data dalle piccole dimensioni delle imprese e dalla correlazione con l'infrastruttura comunale, dunque è opportuno classificarlo come “uso generalizzato da parte di lavoratori professionali”, anche se può richiedere l'applicazione di controlli tecnici di alto livello;
- d) siti di grandi dimensioni per il lavaggio o la pulizia a base d' acqua dei tessuti utilizzati nell'industria (panni per la pulizia e indumenti da lavoro). Questi casi devono essere considerati come “usi presso siti industriali”. Il loro numero non corrisponde alle dimensioni del territorio comunale, dato che pochi siti di grandi dimensioni in genere servono un'area geografica più estesa. In genere sono presenti infrastrutture estese e dedicate per il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti;
- e) siti di grandi dimensioni per la manutenzione e la riparazione delle infrastrutture per il trasporto pubblico (treni, porti/aeroporti). Questi casi devono essere considerati come “usi presso siti industriali”. Le strutture per la manutenzione di treni,

imbarcazioni e aeromobili non sono correlate all'infrastruttura comunale, mentre lo sono i siti per la manutenzione di bus e tram. Nonostante questo, in genere le loro dimensioni sono sufficientemente grandi per considerarli come siti industriali.

In merito all'uso dei termini "industriale" e "professionale" nel contesto della valutazione dell'esposizione per gli effetti sulla salute umana, questi indicano le condizioni lavorative nelle quali avviene l'uso di una sostanza o di un prodotto da parte dei lavoratori. In generale, si presuppone che le condizioni "industriali" siano associate alla formazione, alla supervisione e alla fornitura di istruzioni adeguate ai lavoratori. L'uso di modelli per la valutazione dell'esposizione può risultare in stime dell'esposizione variabili in funzione del tipo di condizioni selezionate (industriali o professionali): ad esempio, le condizioni industriali possono presupporre un livello di efficacia più elevato per le misure di gestione dei rischi.

Nella pratica, un uso può avere luogo "presso un sito industriale", ma nel quadro di una valutazione dell'esposizione per i lavoratori, si può presupporre una minore efficacia delle misure di gestione dei rischi ("attività professionale"); ad esempio, quando i dipendenti di una società terza puliscono i macchinari tra un turno e l'altro presso un sito industriale. In alcuni usi può verificarsi la situazione opposta, ossia che lavoratori terzi ben equipaggiati, formati e istruiti possano prestare servizi specializzati presso un sito industriale usando prodotti chimici (ad esempio, i biocidi).

La tabella a seguire illustra questi due aspetti e li mette in relazione fornendo alcuni esempi.

Tabella R.12- 7. Confronto tra LCS e i sistemi per la gestione di salute e sicurezza sul lavoro

Fase del ciclo di vita	Sistema per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro	Esempio
Uso presso un sito industriale	Avanzato ("condizioni industriali" o equivalenti)	Uso intermedio della sostanza nel processo di fabbricazione
	Base ("condizioni professionali")	Risorse esterne che lavorano in un sito industriale per le operazioni di pulizia
Uso generalizzato da parte di operatori professionali	Avanzato ("condizioni industriali" o equivalenti)	Applicazione di biocidi da parte di società specializzate
	Base ("condizioni professionali")	Dipintore (lavoratore autonomo) che lavora presso abitazioni private

Appendice R.12.4. Elenco dei descrittori d'uso

Elenco dei descrittori per le fasi del ciclo di vita (LCS)

La descrizione delle fasi del ciclo di vita fornisce informazioni sulla fase della vita operativa della sostanza nel momento in cui si svolge l'uso. Il ciclo di vita inizia con la prima LCS (fabbricazione), poi in genere continua con l'introduzione della sostanza in una miscela da parte dei formulatori, per concludere con i diversi usi finali, come l'uso presso i siti industriali o l'uso da parte degli operatori professionali o dei consumatori. Un uso finale può risultare nell'inclusione della sostanza negli articoli; in questo caso la fase pertinente sarà la durata d'uso.

Il descrittore LCS è concepito per indicare:

- il tipo di organizzazione interessata dall'uso (che implicitamente può fornire alcune informazioni sul potenziale di rilascio o di esposizione della sostanza);
- se l'uso si riferisce alla sostanza in un articolo.

Un approfondimento sugli ambiti di ciascuna delle fasi del ciclo di vita è consultabile nella sezione R.12.4.2.1.

Tabella R.12- 8. Elenco dei descrittori per le fasi del ciclo di vita

Codice	Nome
M	Fabbricazione
F	Formulazione o reimballaggio
IS	Uso presso siti industriali
PW	Uso generalizzato da parte di operatori professionali
C	Uso al consumo
SL	Durata d'uso

Elenco dei descrittori per i settori d'uso (SU)

Le categorie per il settore d'uso sono concepite per fornire informazioni sul settore dell'economia o del mercato nel quale si svolge l'uso. Pertanto indicano il tipo di settore o i comparti industriali dove è presente la sostanza.

Se il fabbricante/importatore o l'utilizzatore a valle non è in grado di individuare una categoria per il settore d'uso adatta dall'elenco, può essere selezionata la categoria "SU0 - altro", specificando il tipo di settore. Quando possibile, si consiglia di selezionare un codice (e la fraseologia corrispondente) dal sistema NACE²² per descrivere il settore in questione.

Tabella R.12- 9. Elenco dei descrittori per i settori d'uso (SU)

Codice	Nome	Codice NACE
SU1	Agricoltura, silvicoltura, pesca	A
SU2a	Attività minerarie (tranne le industrie offshore)	B
SU2b	Industrie offshore	B 6
SU4	Industrie alimentari	C 10,11
SU5	Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia	C 13-15
SU6a	Lavorazione di legno e prodotti in legno	C 16
SU6b	Produzione di pasta per l'industria cartaria, carta e prodotti di carta	C 17
SU7	Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 18
SU8	Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi)	C 19.2+20.1
SU9	Fabbricazione di prodotti di chimica fine	C 20.2-20.6
SU11	Fabbricazione di articoli in gomma	C 22.1
SU12	Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione	C 22.2
SU13	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, ad esempio intonaci, cemento	C 23
SU14	Attività metallurgiche, comprese le leghe	C 24
SU15	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	C 25

²² Commissione europea, Concorrenza: elenco dei codici NACE (19.11.2007); http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SU16	Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche	C 26-27
SU17	Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi di trasporto	C 28-30,33
SU18	Fabbricazione di mobili	C 31
SU19	Costruzioni	F
SU20	Servizi sanitari	Q 86
SU23	Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue	D 35, D36-37
SU24	Ricerca e sviluppo scientifici	M72
SU0	Altro	

Elenco dei descrittori per la categoria dei prodotti chimici (PC)

Le categorie dei prodotti chimici, come definite nei presenti orientamenti, svolgono due funzioni:

- i) descrivono i settori coinvolti nella formulazione di base secondo il tipo di miscela (informazione pertinente alla fase del ciclo di vita "formulazione"). Le categorie elencate aiutano a strutturare ulteriormente gli usi della sostanza lungo la catena di approvvigionamento in base ai tipi di prodotto;
- ii) descrivono i tipi di prodotto usati dagli utilizzatori finali (utilizzatori industriali, professionali o al consumo). Il tipo di prodotto include implicitamente alcune informazioni sul potenziale di rilascio/esposizione della sostanza.

La categoria dei prodotti non è concepita per caratterizzare la funzione tecnica specifica della sostanza, ma piuttosto il tipo di miscela o preparato nel quale la sostanza è contenuta.

Le categorie dei prodotti non sono ulteriormente suddivise in sottocategorie: le numerose categorie già esistenti garantiscono una descrizione efficiente delle formulazioni di miscele e dei tipi di prodotto usati dagli utilizzatori finali. Tuttavia, gli strumenti per la stima dell'esposizione potrebbero richiedere un'ulteriore distinzione tra i prodotti per valutarne l'esposizione per i consumatori. Le sottocategorie dei prodotti definite nello strumento ECETOC TRA sono elencate e descritte nel [capitolo R.15 degli orientamenti sulle prescrizioni in materia di informazione e di valutazione della sicurezza chimica](#). Se il fabbricante/importatore o l'utilizzatore a valle non è in grado di individuare una categoria dei prodotti adatta dall'elenco, può essere selezionata la categoria "PC0 - altro", specificando il tipo di prodotto. Quando possibile, si consiglia di selezionare un codice (e la fraseologia corrispondente) dal sistema Nordic (UCN)²³ per descrivere il settore in questione.

Tabella R.12- 10. Elenco dei descrittori per le categorie dei prodotti chimici (PC)

Codice	Nome	Esempi e spiegazioni
PC1	Adesivi, sigillanti	
PC2	Assorbenti	
PC3	Depuratori dell'aria	
PC4	Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento	

²³<http://195.215.202.233/DotNetNuke/Portals/0/DNNPortal-Download/Funktionskoder-eng%20htm.htm>

PC7	Metalli di prima trasformazione e leghe	
PC8	Biocidi	<p>Include, ad esempio, disinfettanti e antiparassitari.</p> <p>NB: la categoria si riferisce al tipo di prodotti, non alla funzione tecnica della sostanza. Ai disinfettanti da usare come componente di un prodotto detergente deve essere assegnata la PC35.</p>
PC9a	Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti	
PC9b	Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare	
PC9c	Colori a dita	
PC11	Esplosivi	
PC12	Fertilizzanti	
PC13	Combustibili	
PC14	Prodotti per il trattamento di superfici metalliche	<p>La categoria include le sostanze che si legano permanentemente alla superficie metallica.</p> <p>Include, ad esempio, prodotti galvanici e galvanoplastici.</p>
PC15	Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche	<p>Include, ad esempio, prodotti per il trattamento delle pareti prima della verniciatura.</p>
PC16	Fluidi per il trasferimento di calore	
PC17	Liquidi idraulici	
PC18	Inchiostri e toner	

PC19	Categoria rimossa dall'elenco delle PC e spostata nell'elenco delle funzioni tecniche (Table R.12-15) ²⁴ .	
PC20	Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti	Comprende coadiuvanti tecnologici usati nell'industria chimica.
PC21	Sostanze chimiche per laboratorio	
PC23	Prodotti per il trattamento delle pelli	Include i prodotti per la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura.
PC24	Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio	
PC25	Liquidi per la lavorazione dei metalli	
PC26	Prodotti per il trattamento di carta e cartone	Include, ad esempio, i prodotti per lo sbiancamento, la tintura, il finissaggio, l'impregnazione e altri coadiuvanti tecnologici.
PC27	Prodotti fitosanitari	
PC28	Profumi, fragranze	
PC29	Prodotti farmaceutici	
PC30	Prodotti fotochimici	
PC31	Lucidanti e miscele di cera	
PC32	Preparati e composti polimerici	
PC33	Semiconduttori	

²⁴ Per ulteriori consigli sulle azioni da intraprendere a seguito di questa modifica, consultare l'Appendix R.12.5.

PC34	Coloranti e prodotti per l'impregnazione di materie tessili	Include, ad esempio, sbiancanti e altri coadiuvanti tecnologici.
PC35	Prodotti per la pulizia e il lavaggio	Include i prodotti a base acqua e a base solvente.
PC36	Depuratori d'acqua	
PC37	Prodotti chimici per il trattamento delle acque	
PC38	Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti flussanti	
PC39	Cosmetici, prodotti per la cura personale	Include i prodotti contemplati dal regolamento sui prodotti cosmetici (regolamento (CE) 1223/2009) e altri prodotti per la cura della persona. Include prodotti come dentifrici, deodoranti, ecc.
PC40	Agenti per l'estrazione	
PC41	Prodotti per l'esplorazione o la produzione di petrolio e gas	
PC42	Elettroliti per batterie	Preparati (liquidi o in pasta) progettati per fungere da elettroliti nelle batterie.
PC0	Altro	

Elenco dei descrittori per le categorie dei processi (PROC)

Le categorie dei processi definiscono le tecniche di applicazione o i tipi di processo dal punto di vista lavorativo. Le PROC si differenziano tra loro anche in funzione del potenziale d'esposizione dei lavoratori durante le rispettive attività o tipi di processo. Questo descrittore può essere assegnato alle attività dei lavoratori che concorrono a un uso. Le categorie sono concepite per favorire l'armonizzazione e la coerenza delle valutazioni dell'esposizione tra i vari settori e le catene di approvvigionamento.

Il descrittore incluso nella descrizione degli usi dovrà rispecchiare la natura e l'ambito delle attività. Le spiegazioni e gli esempi a seguire devono essere esaminati per garantire che sia assegnata la categoria dei processi appropriata.

Qualora non fosse disponibile alcun descrittore appropriato, è opportuno selezionare "PROCO - altro" e fornire una descrizione.

Tabella R.12- 11. Elenco dei descrittori per le categorie dei processi (PROC)

Codice	Nome	Spiegazioni ed esempi
PROC1	Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti	<p>Descrive la natura generale dei processi che si svolgono nei settori che prevedono la fabbricazione di sostanze o la produzione di miscele, o dei processi in condizioni di contenimento tipiche dell'industria chimica²⁵. Include i trasferimenti in sistemi chiusi inerenti al processo, compresi i campionamenti tramite sistemi a circuito chiuso.</p> <p>Non include i trasferimenti in un sistema aperto per le operazioni di riempimento e svuotamento del sistema.</p>
PROC2	Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti	<p>Descrive la natura generale dei processi che si svolgono nei settori che prevedono la fabbricazione di sostanze o la produzione di miscele (processi continui che richiedono un intervento manuale limitato), o dei processi che si svolgono in condizioni di contenimento equivalenti a quelle dell'industria chimica.</p> <p>Include i trasferimenti in sistemi chiusi inerenti al processo, compresi i campionamenti tramite sistemi a circuito chiuso. Non include i trasferimenti in un sistema aperto per le operazioni di riempimento e svuotamento del sistema.</p>

²⁵ Le condizioni equivalenti devono essere descritte nello scenario d'esposizione, includendo nella CSR la relativa stima dell'esposizione accompagnata da una spiegazione. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo R.14 degli orientamenti sulle prescrizioni in materia di informazione e di valutazione della sicurezza chimica.

PROC3	Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti	<p>Descrive la natura generale dei processi che si svolgono nei settori che prevedono la fabbricazione di sostanze o la produzione di miscele (processi a lotti che richiedono un intervento manuale limitato), o dei processi che si svolgono in condizioni di contenimento equivalenti a quelle dell'industria chimica.</p> <p>Include i trasferimenti in sistemi chiusi inerenti al processo, compresi i campionamenti tramite sistemi a circuito chiuso. Non include i trasferimenti in un sistema aperto per le operazioni di riempimento e svuotamento.</p>
PROC4	Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione	<p>Descrive la natura generale dei processi che si svolgono nei settori che prevedono la fabbricazione di sostanze o la produzione di miscele (processi in cui la progettazione non mira a escludere l'esposizione).</p> <p>Include i trasferimenti in sistemi chiusi inerenti al processo, compresi i campionamenti tramite sistemi a circuito chiuso. Non include i trasferimenti in un sistema aperto per le operazioni di riempimento e svuotamento del sistema.</p>
PROC5	Miscelazione o mescolamento in processi a lotti	<p>Contempla la miscelazione o il mescolamento di materiali liquidi o solidi nei settori produttivi dedicati alla fabbricazione e alla formulazione, così come nell'uso finale. Le operazioni di riempimento e svuotamento dei recipienti di miscelazione e il campionamento sono considerate attività separate e non sono incluse in questa categoria PROC.</p>
PROC6	Operazioni di calandratura	<p>Lavorazione di superfici estese a temperatura elevata, ad esempio calandratura di tessuti, gomma o carta.</p>

PROC7	Applicazioni a spruzzo industriali	<p>Tecniche di dispersione aerea, ossia dispersione nell'aria (atomizzazione), tramite, ad esempio, aria compressa, pressione idraulica o centrifugazione, applicabile a liquidi e polveri.</p> <p>Applicazioni a spruzzo per rivestire superfici o applicare adesivi, vernici/prodotti detergenti, prodotti per la depurazione dell'aria, sabbiature.</p> <p>Il riferimento a "industriale" indica che i lavoratori coinvolti hanno ricevuto una formazione specifica per le mansioni, seguono le procedure operative e lavorano dietro supervisione. Inoltre, quando sono presenti i sistemi di controllo tecnico, queste operazioni sono svolte da personale qualificato e la manutenzione è svolta regolarmente secondo le procedure. Ad ogni modo, ciò non significa che l'attività può svolgersi solo presso i siti industriali.</p>
PROC8a	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate ²⁶	<p>Copre le operazioni generali di trasferimento di grandi quantità di prodotti chimici da/verso recipienti, contenitori, impianti o macchinari privi di sistemi di controllo tecnico per ridurre l'esposizione.</p> <p>I trasferimenti includono il carico, il riempimento, lo scarico, l'insaccamento e la pesatura.</p>
PROC8b	Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate	<p>Contempla le operazioni generali di trasferimento da/verso recipienti o contenitori che avvengono con l'ausilio di sistemi di controllo tecnico per ridurre l'esposizione: include le operazioni nelle quali i trasferimenti di materiali hanno luogo in strutture progettate e gestite appositamente per il trasferimento di grandi quantità (decine di chilogrammi e oltre) di prodotti chimici, in cui l'esposizione è correlata principalmente alle operazioni di innesto e disinnesto anziché al trasferimento stesso. Tali situazioni includono il carico delle cisterne dalle piattaforme e l'infustaggio.</p> <p>I trasferimenti includono il carico, il riempimento, lo scarico e l'insaccamento.</p>

²⁶ In questo contesto, "struttura dedicata" indica che l'impianto e i relativi sistemi di contenimento e controllo tecnico sono progettati appositamente per un determinato processo (non per una sostanza o un prodotto nello specifico).

PROC9	Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)	<p>Linee di riempimento concepite appositamente per catturare le emissioni di vapori e aerosol e per ridurre al minimo le fuoriuscite.</p> <p>Questa categoria PROC può essere usata anche per descrivere le operazioni di campionamento.</p>
PROC10	Applicazione con rulli o pennelli	<p>Include l'applicazione di vernici, rivestimenti, decapanti, adesivi o detersivi sulle superfici, dove l'esposizione può derivare dagli schizzi.</p> <p>Questa categoria PROC può essere assegnata anche ad attività come la pulizia delle superfici con attrezzi a manico lungo.</p>
PROC11	Applicazioni a spruzzo non industriali	<p>Tecniche di dispersione aerea, ossia dispersione nell'aria (atomizzazione), tramite, ad esempio, aria compressa, pressione idraulica o centrifugazione, applicabile a liquidi e polveri.</p> <p>Include l'applicazione spray di sostanze o preparati per rivestire superfici o applicare adesivi, vernici/prodotti detersivi, prodotti per la depurazione dell'aria, sabbiature.</p> <p>Il riferimento a "non industriale" serve a operare una distinzione nel caso in cui le condizioni specificate in PROC7 non possano essere soddisfatte, ma non significa che l'attività possa svolgersi solo presso i siti non industriali.</p>
PROC12	Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume	<p>Uso di sostanze chimiche per facilitare i processi di produzione di schiume, attraverso la formazione di bolle di gas in una miscela allo stato liquido. Può essere sia un processo continuo, sia un processo in lotti.</p>
PROC13	Trattamento di articoli per immersione e colata	<p>Trattamento di articoli per immersione, colata, bagno, impregnazione o lavaggio in sostanze. Comprende la manipolazione degli oggetti trattati (per esempio, da/verso le vasche di trattamento, dopo l'essiccazione o la placatura). La durata d'uso dell'articolo dopo il trattamento deve essere riportata separatamente.</p>
PROC14	Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione	<p>Contempla la trasformazione di preparati e/o sostanze in una forma definita e adatta a ulteriori usi.</p>

PROC15	Uso come reagenti per laboratorio	<p>Uso di sostanze in laboratorio su piccola scala (quantità uguali o inferiori a 1 l o 1 kg presenti sul luogo di lavoro). L'uso su larga scala e in impianti di ricerca e sviluppo deve essere considerato un uso nell'ambito di processi industriali.</p> <p>Include l'uso nei processi di controllo della qualità.</p>
PROC16	Uso di combustibili	<p>Rientra in questa categoria l'uso di combustibili (solidi e liquidi, compresi gli additivi), inclusi i trasferimenti in sistemi a circuito chiuso, laddove si presupponga un'esposizione di piccola entità al prodotto nella sua forma incombusta.</p> <p>L'assegnazione di PROC 8 o PROC 9 non è necessaria in questo caso. La categoria non include l'esposizione ai gas di scarico.</p>
PROC17	Lubrificazione in condizioni energetiche gravose nelle operazioni di lavorazione dei metalli	<p>Include i processi di lavorazione dei metalli dove i lubrificanti sono esposti a temperature e attriti elevati, ad esempio i processi di laminazione/formatura dei metalli, molatura, perforazione, ecc. Non include i trasferimenti per il riempimento o lo svuotamento da e verso i serbatoi.</p>
PROC18	Ingrassaggio/lubrificazione e generale in condizioni cinetiche gravose	<p>Uso di agenti lubrificanti o ingrassanti in presenza di alta energia cinetica, inclusa l'applicazione manuale. Non contempla le operazioni di riempimento.</p>
PROC19	Attività manuali con contatto diretto	<p>Contempla le mansioni in cui si verifica un'esposizione diretta di mani e avambracci, senza possibilità di impiegare strumenti dedicati o controlli specifici dell'esposizione, a esclusione dei dispositivi di protezione individuali. Alcuni esempi sono la miscelazione manuale di cementi e intonaci in edilizia o la miscelazione di tinture per capelli e decoloranti.</p>
PROC20	Uso di fluidi funzionali in piccoli dispositivi	<p>Include il riempimento e lo svuotamento di impianti contenenti fluidi funzionali (compresi i trasferimenti in sistema chiuso), ad esempio i fluidi degli impianti oleodinamici e oleotermici; ha luogo con cadenza periodica.</p> <p>Esempio: riempimento e svuotamento di oli motore, fluidi dei freni, elettrodomestici. In questo caso non è necessario assegnare PROC 8 o PROC 9.</p>

PROC21	Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli	<p>Include attività manuali come taglio, laminazione a freddo o assemblaggio/disassemblaggio di materiali/articoli.</p> <p>Può anche essere usata per la manipolazione o il trasferimento di oggetti (metallici) in forma massiccia.</p>
PROC22	Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate	<p>Descrive la natura generale dei processi che si svolgono presso fonderie, fornaci, forni metallurgici, raffinerie. Non contempla le operazioni di colata, spillatura o rimozione degli ossidi.</p> <p>Una volta diminuita la temperatura, si può attribuire PROC21 o PROC26 alla manipolazione del materiale raffreddato.</p>
PROC23	Operazioni di lavorazione e trasferimento nell'ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate	<p>Descrive determinati processi che si svolgono in fonderie, fornaci e forni metallurgici: colata, spillatura e rimozione degli ossidi.</p> <p>Contempla anche la zincatura a caldo, la rastrellatura di pavimentazioni realizzate con solidi fusi e la granulazione a umido.</p> <p>Una volta diminuita la temperatura, si può attribuire PROC21 o PROC26 alla manipolazione del materiale raffreddato.</p>
PROC24	Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli	Applicazione di energia termica o cinetica elevata alla sostanza, ad esempio durante operazioni di laminazione/formatura a caldo, molatura, taglio meccanico, perforazione o sabbiatura, sverniciatura.
PROC25	Altre operazioni a caldo con metalli	Saldatura, brasatura, solcatura, saldobrasatura, molatura a fuoco.
PROC26	Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente	<p>Trasferimento e manipolazione di minerali metalliferi grezzi, concentrati, metalli e altre sostanze inorganiche in forma solida (non massiccia) e potenzialmente pulverulente. In questo caso non è necessaria l'assegnazione di PROC8a, PROC8b o PROC9.</p> <p>Alla manipolazione degli oggetti in forma massiccia è opportuno assegnare PROC21.</p>
PROC27a	Produzione di polveri metalliche (processi a caldo)	Produzione di polveri metalliche mediante processi metallurgici a caldo (atomizzazione, dispersione a secco).

PROC27b	Produzione di polveri metalliche (processi a umido)	Produzione di polveri metalliche mediante processi metallurgici a umido (elettrolisi, dispersione a umido).
PROC28	Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari	<p>Contempla le attività di manutenzione per quegli usi nei quali la manutenzione non è già inclusa in una delle categorie dei processi.</p> <p>La categoria comprende, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• attività durante l'apertura dei sistemi chiusi e il potenziale accesso per la pulizia,• attività di pulizia generalmente dedicate/separate, condotte a ogni turno o a una cadenza meno frequente (ad esempio, tra i singoli lotti di produzione),• rimozione degli spruzzi in prossimità dei macchinari,• rimozione di filtri o materiali contenuti nei filtri,• pulizia di pavimenti che non sono nelle immediate vicinanze dei macchinari, ma che necessitano comunque di essere puliti, ad esempio per la presenza di polveri disperse durante la manipolazione di prodotti pulverulenti.
PROCO	Altro	

Descrizione delle categorie di rilascio nell'ambiente (ERC)

Le categorie ERC sono concepite per definire le caratteristiche di un uso sulla base di diversi aspetti di interesse dal punto di vista ambientale:

1. La fase del ciclo di vita durante la quale si svolge l'uso. La fase del ciclo di vita è associata a determinati tipi di emissioni/rilasci derivanti dagli usi corrispondenti:
 - la fabbricazione e la formulazione/il reimballaggio possono presupporre condizioni tali da minimizzare la produzione di rifiuti o le immissioni nelle acque reflue, massimizzando i trasferimenti verso la fase successiva;
 - la distinzione tra gli usi considerati come:
 - i) aventi luogo presso fonti industriali (di grandi dimensioni, dove si presuppone la capacità generale di controllare tecnicamente le emissioni nell'atmosfera e nelle acque reflue),
 - ii) generalizzati, dove si presuppone che i rilasci siano equamente distribuiti in tutto il continente europeo, in larga misura correlati al numero di cittadini che scaricano in un fiume.
 - Distinzione tra le sostanze che entrano o meno in fase di durata d'uso.

2. Il destino tecnico (la destinazione) della sostanza risultante dall'uso. Indica se la sostanza è destinata a divenire parte di un articolo, se è consumata (in una reazione) nell'uso e/o se è destinata a essere rilasciata nel suolo, nelle acque, nell'atmosfera o nei rifiuti. I seguenti aspetti sono presi in considerazione:
 - la sostanza (che sia entrata in reazione o meno) diventa parte di un articolo (comprese le miscele nella forma essiccata/reticolarizzata)²⁷, dove può svolgere una funzione o permanere all'interno dell'articolo (da una fase del ciclo di vita precedente) senza svolgere alcuna funzione;
 - la sostanza funge da coadiuvante tecnologico e non diventa parte di un articolo. È rilasciata (che sia entrata in reazione o meno) da un processo industriale (ad esempio, tensioattivi dal finissaggio delle materie tessili, solventi dalla verniciatura a spruzzo) o da un uso non industriale (ad esempio, solventi o tensioattivi durante le pulizie) nelle acque reflue, nell'atmosfera, nel suolo e/o nei rifiuti;
 - la sostanza è concepita per agire quale parte di un fluido funzionale (ad esempio, negli impianti idraulici, di scambio termico o di lubrificazione) e non è parte integrante di un articolo;
 - La sostanza reagisce durante l'uso. La sua forma sottoposta a reazione (o qualsiasi altro prodotto di trasformazione) può essere emessa nell'ambiente o diventare parte di un articolo. In funzione della velocità e della natura della reazione, la sostanza precursore potrebbe non essere più disponibile per le fasi successive del ciclo di vita o l'emissione nell'ambiente. Tuttavia, potrebbe essere necessario includere i prodotti della reazione o della trasformazione nella valutazione.

²⁷ Se la sostanza è incorporata negli edifici, nelle costruzioni e nelle parti delle stesse, deve essere segnalata nello stesso modo adottato per le sostanze incorporate negli articoli.

3. L'uso in ambienti interni o esterni di una sostanza indica se può essere preso in considerazione il rilascio diretto in acque superficiali o suoli non industriali. Per gli articoli, segnala anche la possibilità di un incremento del rilascio dalla matrice dell'articolo in virtù delle condizioni atmosferiche.
4. Indicazione se gli articoli sono usati in condizioni che favoriscono il rilascio (come l'abrasione nei pneumatici o nelle pastiglie dei freni) o se il rilascio di sostanze è intenzionale (ad esempio, negli articoli profumati). In questo criterio rientra anche la lavorazione di articoli con tecniche abrasive (ad esempio, sabbiatura o asportazione dello strato superficiale ad alta pressione).

La Table R.12- 12 sottostante mostra una panoramica delle categorie di rilascio nell'ambiente (ERC) disponibili per ciascuna fase del ciclo di vita. La Table R.12- 13 fornisce una descrizione completa delle categorie di rilascio nell'ambiente, includendone le denominazioni, le spiegazioni e gli esempi. Infine, sono riportati i diagrammi di flusso che descrivono l'albero decisionale delle ERC per ciascuna fase del ciclo di vita²⁸ (cfr. da Figure R.12- 4 a Figure R.12- 7)

²⁸ Un chiarimento in merito agli ambiti di ciascuna delle fasi del ciclo di vita è consultabile nella sezione R.12.4.1.

Tabella R.12- 12. Panoramica delle categorie di rilascio nell'ambiente (ERC) disponibili per ciascuna LCS



Si noti che nella Table R.12- 12 sottostante, le ERC non sono presentate in ordine numerico. Questa scelta è volta a mostrare la logica alla base della distinzione tra le ERC.

Codice	Denominazione
LCS: fabbricazione	
ERC1	Fabbricazione della sostanza
LCS: formulazione o reimballaggio	
ERC2	Formulazione di miscele
ERC3	Formulazione in matrice solida
LCS: uso presso siti industriali	
ERC4	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)
ERC6b	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)
ERC6a	Uso di sostanze intermedie
ERC6c	Uso industriale di monomeri in processi di polimerizzazione (con o senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)
ERC6d	Uso industriale di regolatori dei processi di reazione nella polimerizzazione (con o senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo)
ERC5	Uso industriale con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo
ERC7	Uso industriale di fluidi funzionali
LCS: Uso generalizzato da parte di operatori professionali e LCS: uso al consumo	
ERC8a	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)
ERC8d	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
ERC8b	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)
ERC8e	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
ERC8c	Uso generalizzato con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo (uso in interni)
ERC8f	Uso generalizzato con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo (uso in esterni)
ERC9a	Uso generalizzato di fluidi funzionali (uso in interni)
ERC9b	Uso generalizzato di fluidi funzionali (in esterni)
LCS: durata d'uso	
ERC10a	Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in esterni)
ERC11a	Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)
ERC10b	Uso generalizzato di articoli a rilascio elevato o intenzionale (uso in esterni)
ERC11b	Uso generalizzato di articoli a rilascio elevato o intenzionale (uso in interni)
ERC12a	Lavorazione di articoli presso siti industriali a basso rilascio
ERC12b	Lavorazione di articoli presso siti industriali a rilascio elevato
ERC12c	Uso di articoli presso siti industriali a basso rilascio

Tabella R.12- 13. Descrizione delle categorie di rilascio nell'ambiente (ERC)

Codice	Nome	Esempi e spiegazioni
ERC1	Fabbricazione della sostanza	
ERC2	Formulazione di miscele	<p>Contempla gli usi in tutti i tipi di industrie di formulazione; la sostanza è miscelata in miscele/preparati (chimici).</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulazione di vernici, detersivi per la casa, lubrificanti, combustibili, forniture all'ingrosso di prodotti chimici per usi industriali ecc.
ERC3	Formulazione in matrice solida	<p>Contempla gli usi nelle industrie di formulazione; la sostanza è miscelata (mescolata) per essere legata fisicamente o chimicamente all'interno o sulla superficie di una matrice solida.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulazione di agenti stabilizzanti in cariche inerti (master-batch) per la produzione di pellet polimerici.
ERC4	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)	<p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformazione chimica in cui la sostanza è usata come solvente per la cristallizzazione, • attività produttive in cui la sostanza è usata come detersivo (solvente o tensioattivo), • stampaggio/formatura di polimeri in cui la sostanza è usata come antiscartino.

ERC5	Uso industriale con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo	<p>La sostanza o i suoi prodotti di trasformazione sono inclusi all'interno o sulla superficie di un articolo.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• uso di agenti leganti e regolatori dei processi di reazione in vernici, rivestimenti e adesivi,• uso di coloranti nei prodotti tessili e nella pelletteria,• uso di metalli nei rivestimenti applicati tramite zincatura o placcatura,• uso di plastificanti, pigmenti o ritardanti di fiamma nelle matrici o sui rivestimenti degli articoli. <p>Contempla anche gli usi nei quali la sostanza permane nell'articolo dopo esser stata usata come coadiuvante tecnologico (ad esempio, stabilizzanti termici nella lavorazione delle materie plastiche).</p>
ERC6a	Uso di sostanze intermedie	<p>La sostanza è usata per produrre un'altra sostanza.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• uso di componenti chimici di base (materia prima) nella sintesi di sostanze agrochimiche, farmaceutiche, ecc.,• uso di ciclopentanone per la sintesi del ciclopentanolo.
ERC6b	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)	<p>La sostanza o i suoi prodotti di trasformazione non sono inclusi all'interno o sulla superficie di un articolo; la sostanza reagisce durante l'uso.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• uso di agenti sbiancanti nelle industrie tessili e della carta,• uso di catalizzatori.
ERC6c	Uso industriale di monomeri in processi di polimerizzazione (con o senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)	<p>La sostanza è usata come monomero nella produzione di polimeri (resine, plastiche come polimeri termoplastici).</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• uso del vinilcloruro monomero nella produzione di PVC,• uso di monomeri nella produzione di resine.

ERC6d	Uso industriale di regolatori dei processi di reazione nella polimerizzazione (con o senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo)	<p>La sostanza è usata come regolatore dei processi di reazione (ad esempio, agenti reticolanti, indurenti) nei processi di polimerizzazione come produzione di resine, gomme, polimeri termoindurenti.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di stirene nella produzione di poliestere, • uso di agenti vulcanizzanti nella produzione di gomme, • uso di catalizzatori.
ERC7	Uso industriale di fluidi funzionali	<p>La sostanza è usata come fluido funzionale, non entra in contatto con i prodotti e resta contenuta durante l'uso.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di oli in motori e macchine, • uso di fluidi in impianti idraulici e per il trasferimento termico. <p>Non contempla il caso in cui una sostanza o un preparato sono parte integrante di un articolo (ad esempio, le batterie).</p> <p>Non contempla gli usi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sostanze sono usate come coadiuvanti tecnologici o reagenti nei processi chimici (cfr. ERC da 6a fino a 6d), • gli articoli sono trattati con coadiuvanti tecnologici (ad esempio, nella pulizia delle parti metalliche o dei tessuti, cfr. ERC 4).
ERC8a	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali.</p> <p>L'uso si conclude (in genere) nel rilascio nell'atmosfera o nella rete fognaria.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti destinati a finire nelle acque reflue come detersivi per bucato a mano e in lavatrice, detersivi per bagno, prodotti per la cura di automobili e biciclette (lucidanti, lubrificanti, sbrinatori), • uso di solventi in vernici e adesivi, • uso di fragranze e propellenti per aerosol nei deodoranti per ambienti.
ERC8b	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di ipoclorito di sodio nei detersivi per bagno, agenti sbiancanti nei detersivi per bucato, perossido di idrogeno nei prodotti per l'igiene dentale.

ERC8c	Uso generalizzato con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo (uso in interni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali; la sostanza o i suoi prodotti di trasformazione saranno legati fisicamente o chimicamente all'interno o sulla superficie di un articolo.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di agenti leganti o regolatori dei processi di reazione in vernici, rivestimenti e adesivi, • uso di coloranti durante la tintura dei tessuti.
ERC8d	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti per la cura di veicoli e biciclette (lucidanti, ingrassanti, sbrinatori, detergenti), uso di solventi altamente volatili in vernici e adesivi.
ERC8e	Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di ipoclorito di sodio o perossido di idrogeno per la pulizia delle superfici (materiali da costruzione).
ERC8f	Uso generalizzato con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo (uso in esterni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali; la sostanza o i suoi prodotti di trasformazione saranno legati fisicamente o chimicamente all'interno o sulla superficie di un articolo.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di agenti leganti o regolatori dei processi di reazione in vernici, rivestimenti e adesivi durante l'applicazione.
ERC9a	Uso generalizzato di fluidi funzionali (uso in interni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali; la sostanza è usata come fluido funzionale, non entra in contatto con i prodotti e resta contenuta durante l'uso.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso della sostanza in radiatori elettrici ad olio. <p>Non contempla il caso in cui una sostanza o un preparato sono parte integrante di un articolo (ad esempio, le batterie).</p>

ERC9b	Uso generalizzato di fluidi funzionali (in esterni)	<p>Contempla gli usi da parte del pubblico in generale o di operatori professionali; la sostanza è usata come fluido funzionale, non entra in contatto con i prodotti e resta contenuta durante l'uso.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oli motore, • fluidi per freni negli impianti frenanti dei veicoli, • fluidi/gas negli impianti di condizionamento dell'aria. <p>Non contempla il caso in cui una sostanza o un preparato sono parte integrante di un articolo (ad esempio, le batterie).</p>
ERC10a	Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in esterni)	<p>Contempla gli usi degli articoli da parte del pubblico in generale o di operatori professionali in cui non è previsto il rilascio intenzionale della sostanza registrata e le condizioni d'uso non favoriscono i rilasci.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durata d'uso di materiali da costruzione e da edilizia in metallo, legno e plastica (grondaie, tubi, armature, ecc.), • batterie per veicoli.
ERC10b	Uso generalizzato di articoli a rilascio elevato o intenzionale (uso in esterni)	<p>Contempla l'uso degli articoli da parte del pubblico in generale o di operatori professionali in cui è previsto il rilascio intenzionale della sostanza registrata oppure quando le condizioni d'uso favoriscono i rilasci.</p> <p>Contempla anche le lavorazioni da parte del pubblico in generale o di operatori professionali nei casi in cui le sostanze incluse all'interno o sulla superficie degli articoli sono rilasciate (intenzionalmente o meno) nella matrice dell'articolo o fuori dalla stessa come risultato della lavorazione.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durata d'uso di pneumatici e pastiglie dei freni in camion o automobili, • sostanze rilasciate dagli articoli durante il funzionamento a temperature elevate.

ERC11a	Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)	<p>Contempla gli usi degli articoli da parte del pubblico in generale o di operatori professionali in cui non è previsto il rilascio intenzionale della sostanza registrata e le condizioni d'uso non favoriscono i rilasci.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostanze non volatili in pavimenti, mobili, giocattoli, materiali da costruzione, tende, calzature, prodotti in pelle, prodotti in carta e cartone (riviste, libri, giornali e carta da imballaggio), apparecchiature elettroniche (involucri).
ERC11b	Uso generalizzato di articoli a rilascio elevato o intenzionale (uso in interni)	<p>Contempla l'uso degli articoli da parte del pubblico in generale o di operatori professionali in cui è previsto il rilascio intenzionale della sostanza registrata oppure quando le condizioni d'uso favoriscono i rilasci.</p> <p>Contempla anche le lavorazioni da parte del pubblico in generale o di operatori professionali nei casi in cui le sostanze incluse all'interno o sulla superficie degli articoli sono rilasciate (intenzionalmente o meno) nella matrice dell'articolo o fuori dalla stessa come risultato della lavorazione.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostanze rilasciate da tessuti o prodotti tessili (indumenti, tappeti) durante il lavaggio,• fragranze in articoli profumati (giocattoli, carta, salviette igieniche, ecc.).
ERC12a	Lavorazione di articoli presso siti industriali a basso rilascio	<p>Contempla gli usi presso i siti industriali nei casi in cui le sostanze incluse all'interno o sulla superficie degli articoli sono rilasciate (intenzionalmente o meno) nella matrice dell'articolo o fuori dalla stessa come risultato della lavorazione; il rilascio si mantiene su bassi livelli.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• taglio di prodotti tessili e taglio, lavorazione meccanica, macinazione o molatura di metalli o polimeri in industrie tecniche.

ERC12b	Lavorazione di articoli presso siti industriali a rilascio elevato	<p>Contempla gli usi presso i siti industriali nei casi in cui le sostanze incluse all'interno o sulla superficie degli articoli sono rilasciate (intenzionalmente o meno) nella matrice dell'articolo o fuori dalla stessa come risultato della lavorazione; il livello di rilascio è elevato.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostanze rilasciate dagli articoli durante le operazioni di sabbiatura o la rimozione delle vernici tramite granigliatura (con grandi quantità di polvere previste),• sostanze rilasciate dagli articoli durante le lavorazioni a temperature elevate.
ERC12c	Uso di articoli presso siti industriali a basso rilascio	<p>Contempla gli usi degli articoli presso siti industriali in cui non è previsto il rilascio intenzionale delle sostanze incluse all'interno o sulla superficie degli articoli e le condizioni d'uso non favoriscono il rilascio.</p> <p>Esempi: macchinari presso siti industriali.</p> <p>NB: quando un articolo è usato presso siti industriali, ma le condizioni d'uso di operatori professionali e consumatori sono equivalenti (ad esempio penne, telefoni cellulari, supporti di vario tipo) non è necessario segnalare l'uso in questione con una ERC12c. Tale uso può essere riportato con le categorie ERC corrispondenti all'uso generalizzato degli articoli.</p>

Figura R.12- 4. Schema riassuntivo e schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per le fasi del ciclo di vita "fabbricazione" e "formulazione o reimballaggio"




Figura R.12- 5. Schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per la fase del ciclo di vita "uso presso siti industriali"




Figura R.12- 6. Schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per le fasi del ciclo di vita "uso generalizzato da parte di operatori professionali" e "uso al consumo"





Figura R.12- 7. Schema decisionale per l'assegnazione delle ERC per la fase del ciclo di vita "durata d'uso"



Elenco dei descrittori per le categorie di articoli (AC)

Le categorie degli articoli (AC) sono concepite per descrivere i tipi di articolo che contengono la sostanza o sui quali è stata applicata la sostanza. Questa informazione è pertinente alla fase di durata d'uso, nella quale devono essere descritte le attività dei lavoratori e dei consumatori connesse agli articoli.

Le categorie sono concepite per definire le caratteristiche degli articoli nei quali la sostanza è stata applicata o incorporata sulla base di diversi aspetti, ossia in sostanza:

- il tipo di materiale (matrice), ad esempio matrice in plastica, legno, ceramica;
- il tipo di articoli definito essenzialmente in base alle considerazioni sull'esposizione, ad esempio gli articoli che risultano simili in termini di potenziale di rilascio e via d'esposizione più rilevante. In particolare sono presi in considerazione i seguenti fattori d'esposizione: grandi superfici, contatto con la pelle diretto e intenso, prodotti per l'infanzia (da considerare la via orale), articoli destinati al contatto con gli alimenti. In alcuni casi le categorie rispecchiano anche il quadro normativo specifico applicabile all'uso dell'articolo o alla fase in cui lo stesso diventa un rifiuto, ad esempio veicoli, articoli elettrici/elettronici, giocattoli, batterie.

Questa ulteriore distinzione tra le categorie degli articoli è stata necessaria anche per migliorare la descrizione dei tipi di articoli specificati nel fascicolo di registrazione, ad esempio per i casi in cui la semplice identificazione del materiale non è stata sufficiente a descrivere correttamente l'uso per mezzo dei descrittori d'uso. Lo strumento per la valutazione dell'esposizione dei consumatori ECETOC TRA propone una distinzione di tipo diverso (sottocategorie in base ai materiali) per alcuni degli articoli, a scopo di valutazione dell'esposizione: queste sottocategorie sono elencate e descritte nel [capitolo R.15 degli orientamenti sulle prescrizioni in materia di informazione e di valutazione della sicurezza chimica](#), nel quale sono riportati anche i riferimenti incrociati tra le sottocategorie ECETOC e le categorie degli articoli proposte nel presente documento.

È opportuno notare che anche se dalla categoria degli articoli emerge l'esistenza di una via specifica con il maggiore potenziale d'esposizione, durante la valutazione i dichiaranti sono tenuti a valutare tutte le vie d'esposizione rilevanti. L'identificazione di una via d'esposizione come non rilevante richiede sempre di essere argomentata, illustrando i motivi per i quali l'esposizione dovrebbe essere assente o trascurabile.

Se il fabbricante/importatore o l'utilizzatore a valle non è in grado di individuare una categoria di articoli adeguata nella Table R.12- 14, oppure desidera essere più specifico, può fornire una descrizione dell'uso alla voce "ACO - altro". Quando possibile, deve essere selezionata una voce (e la fraseologia corrispondente) dal sistema TARIC²⁹.

Tabella R.12- 14. Elenco dei descrittori per le categorie di articoli (AC)

Codice	Nome	Capitoli TARIC adatti	Esempi e spiegazioni
Categorie di articoli complessi			
AC1	Veicoli	86 -89	

²⁹ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

Codice	Nome	Capitoli TARIC adatti	Esempi e spiegazioni
AC1a	Veicoli coperti dalla direttiva in materia di veicoli fuori uso (ELV)		Esempio: veicoli privati, furgoni per consegne
AC1b	Altri veicoli		Esempi: navi, treni, metropolitane, aeromobili
AC2	Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici	84/85	
AC2a	Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici coperti dalla direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche		Esempio: frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere, computer, telefoni, trapani, segchetti, rilevatori di fumo, termostati, stufe
AC2b	Altri macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici		Esempio: strumenti industriali fissi di grandi dimensioni
AC3	Batterie elettriche e accumulatori	8506/07	
Categorie di articoli distinte in base ai materiali			
AC4	Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica	68/69/ 70	
AC4a	Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica: articoli per grandi superfici		Materiali per edilizia e costruzioni. Esempio: pavimenti, rivestimenti, isolanti
AC4b	Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		
AC4c	Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC4d	Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica: articoli destinati al contatto con gli alimenti		Esempio: stoviglie, bicchieri, pentole, padelle, contenitori per conservare i cibi
AC4e	Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica: mobili e arredamento		
AC4f	Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario		Esempio: gioielli
AC4g	Altri articoli realizzati in pietra, gesso, cemento, vetro o ceramica		

Codice	Nome	Capitoli TARIC adatti	Esempi e spiegazioni
AC5	Tessuti, prodotti tessili e indumenti	50-63, 94/95	
AC5a	Tessuti, prodotti tessili e indumenti: articoli per grandi superfici		Materiali per costruzioni ed edilizia. Esempio: materiali da parete o pavimento come tendaggi, tappezzerie, tappeti
AC5b	Tessuti, prodotti tessili e indumenti: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		Esempio: pupazzi, coperte, ninnoli
AC5c	Tessuti, prodotti tessili e indumenti: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC5d	Tessuti, prodotti tessili e indumenti: articoli destinati al contatto con gli alimenti		
AC5e	Tessuti, prodotti tessili e indumenti: mobili e arredamento, inclusi i rivestimenti in tessuto		Esempio: copridivani, coprisedili, imbottiture, amache
AC5f	Tessuti, prodotti tessili e indumenti: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario		Esempio: vestiti, camicie, pantaloni, pantaloncini
AC5g	Tessuti, prodotti tessili e indumenti: articoli a contatto diretto e intensivo con la pelle durante l'uso ordinario: biancheria da letto e materassi		Esempio: lenzuola, coperte
AC5h	Arti articoli realizzati con tessuti, prodotti tessili e indumenti		
AC6	Prodotti in pelle	41-42, 64, 94	
AC6a	Prodotti in pelle: articoli per grandi superfici		Materiali per edilizia e costruzioni
AC6b	Prodotti in pelle: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		
AC6c	Prodotti in pelle: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC6d	Prodotti in pelle: articoli destinati al contatto con gli alimenti		
AC6e	Prodotti in pelle: mobili e arredamento, inclusi i rivestimenti in tessuto		Esempi: divani, sedili per auto, sedie
AC6f	Prodotti in pelle: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario		Esempio: indumenti come giacche, scarpe o guanti

Codice	Nome	Capitoli TARIC adatti	Esempi e spiegazioni
AC6g	Altri prodotti in pelle		Esempio: articoli per uso domestico come decorazioni o scatole in pelle
AC7	Prodotti metallici	71, 73-83, 95	
AC7a	Prodotti metallici: articoli per grandi superfici		Materiali per edilizia e costruzioni. Esempio: lamiera corrugata, tubi
AC7b	Prodotti metallici: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		
AC7c	Prodotti metallici: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC7d	Prodotti metallici: articoli destinati al contatto con gli alimenti		Esempi: contenitori per confezionamento, lattine, coltelli, pentole
AC7e	Prodotti metallici: mobili e arredamento		Esempio: arredamento per esterni, panche, tavoli
AC7f	Prodotti metallici: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario		Esempio: maniglie, gioielli
AC7g	Altri prodotti metallici		
AC8	Articoli in carta	48 -49	Compreso cartone, cartoncino
AC8a	Prodotti in carta: articoli per grandi superfici		Materiali per edilizia e costruzioni. Esempio: pannelli isolanti, carta da parati
AC8b	Prodotti in carta: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		
AC8c	Prodotti in carta: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC8d	Prodotti in carta: articoli destinati al contatto con gli alimenti		
AC8e	Prodotti in carta: mobili e arredamento		
AC8f1	Prodotti in carta: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario: prodotti per l'igiene personale		Esempio: pannolini, prodotti per l'igiene femminile, prodotti per adulti incontinenti, carta igienica, salviette, asciugamani

Codice	Nome	Capitoli TARIC adatti	Esempi e spiegazioni
AC8f2	Prodotti in carta: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario: prodotti a stampa da maneggiare in condizioni d'uso ordinarie		Esempi: giornali, libri, riviste, stampe fotografiche
AC8g	Altri articoli in carta		Esempi: lanterne di carta, abat-jour
AC10	Prodotti in gomma	40 , 64, 95	Compresi i materiali in schiuma
AC10a	Prodotti in gomma: articoli per grandi superfici		Materiali per edilizia e costruzioni. Esempi: pavimentazioni
AC10b	Prodotti in gomma: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		Esempi: biberon, succhiotti
AC10c	Prodotti in gomma: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC10d	Prodotti in gomma: articoli destinati al contatto con gli alimenti		
AC10e	Prodotti in gomma: mobili e arredamento, inclusi i rivestimenti in tessuto		
AC10f	Prodotti in gomma: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario		Esempio: guanti, stivali, maniglie in gomma, pomelli del cambio, volantini per auto
AC10g	Altri prodotti in gomma		
AC11	Articoli in legno	44 , 94/95	
AC11a	Articoli in legno: articoli per grandi superfici		Materiali per edilizia e costruzioni. Esempio: pavimentazioni, rivestimenti murali
AC11b	Articoli in legno: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		
AC11c	Articoli in legno: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC11d	Articoli in legno: articoli destinati al contatto con gli alimenti		
AC11e	Articoli in legno: mobili e arredamento		
AC11f	Articoli in legno: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario		Esempio: maniglie, matite
AC11g	Altri articoli in legno		

Codice	Nome	Capitoli TARIC adatti	Esempi e spiegazioni
AC13	Prodotti in plastica	39 , 94/95, 85/86	Compresi i materiali schiumosi
AC13a	Prodotti in plastica: articoli per grandi superfici		Materiali per edilizia e costruzioni. Esempi: pavimentazioni, isolanti
AC13b	Prodotti in plastica: giocattoli per la prima infanzia (e articoli dedicati ai bambini)		Include i biberon
AC13c	Prodotti in plastica: imballaggi (confezioni per alimenti escluse)		
AC13d	Prodotti in plastica: articoli destinati al contatto con gli alimenti		Esempio: stoviglie e contenitori in plastica
AC13e	Prodotti in plastica: mobili e arredamento, inclusi i rivestimenti in tessuto		
AC13f	Prodotti in plastica: articoli a contatto diretto e intenso con la pelle durante l'uso ordinario		Esempio: maniglie, penne a sfera
AC13g	Altri prodotti in plastica		
AC0	Altro		

Elenco dei descrittori per le funzioni tecniche (TF)

Le categorie delle funzioni tecniche (TF) sono concepite per descrivere il ruolo svolto dalla sostanza durante l'uso (qual è la sua funzione in quanto tale in un processo o in una miscela/un articolo). La funzione tecnica si concentra pertanto sulle sostanze e non è concepita per trasmettere informazioni sul tipo di miscela o di articolo.

È necessario specificare anche la funzione tecnica della sostanza in quanto tale nella sezione 1.2 della scheda di dati di sicurezza per le sostanze che risultano pericolose secondo i criteri di classificazione. Per adempiere a questa prescrizione, il dichiarante può anche utilizzare le funzioni tecniche elencate nella tabella sottostante.

Tabella R.12- 15. Elenco dei descrittori per le funzioni tecniche (TF)

Nome	Spiegazione
Ablativo	Sostanza applicata per proteggere un substrato dal calore tramite il principio della dissipazione attraverso la vaporizzazione, l'erosione o la fusione del materiale.
Abrasivo	Sostanza impiegata per abradere, levigare o lucidare un oggetto. Gli abrasivi sono impiegati per rimuovere le imperfezioni da una superficie; usati per levigare, raschiare, smacchiare, pulire, rimuovere rivestimenti o lucidare le superfici tramite strofinamento; in genere sono polveri fini di sostanze dure. Esempi: sabbie di roccia, pomice, quarzo, silicati, allumine e vetro.
Assorbente	Sostanza chimica impiegata per trattenere altre sostanze tramite assimilazione.
Promotore di adesione	Qualsiasi sostanza (organica o inorganica, naturale o sintetica) usata per unire tra loro due superfici contrapposte, favorire il legame tra altre sostanze, favorire l'adesione delle superfici o fissare tra loro altri materiali. In genere sono applicati come soluti e lasciati asciugare sulle due superfici contrapposte.
Adsorbente	Sostanza chimica usata per fissare altre sostanze accumulandole sulla sua superficie; possiede una superficie specifica ampia che può attrarre sostanze dissolte o disperse in particelle fini da un altro medium.
Agenti aeranti e disaeranti	Sostanze per aumentare o diminuire la quantità di aria o gas trattenuta in un materiale.
Antiadesivo	Sostanza che impedisce o riduce l'adesione tra le parti dello stesso materiale o di un materiale a un altro: impedisce il legame tra le altre sostanze, scoraggiando l'aderenza delle superfici; il suo ruolo è antitetico all'adesivo.

Elemento alligante	Sostanza aggiunta alle leghe metalliche come l'acciaio per modificarne le proprietà come resistenza e durezza, oppure per facilitarne il trattamento.
Agente antiagglomerante	Sostanza che impedisce ai materiali in forma di granuli o particelle di agglutinarsi o agglomerarsi durante il trasferimento, lo stoccaggio o l'uso.
Agente anticondensante	Materiale o sostanza usata per evitare la condensazione sulle superfici e nell'atmosfera.
Agente anticongelante	Una sostanza aggiunta ai fluidi, in special modo all'acqua, per ridurre il punto di congelamento della miscela, o applicata alle superfici per sciogliere il ghiaccio o impedirne l'accumulo. Alcuni esempi di prodotti comprendono liquidi antigelo, sbrinatori per parabrezza, decongelanti per aeromobili, sbloccanti antigelo, cristalli e salgemma per sciogliere il ghiaccio.
Antiossidante	Sostanza che ritarda l'ossidazione, l'irrancidimento, il deterioramento e la formazione di gomme; si usa per preservare la qualità, l'integrità e la sicurezza dei prodotti finiti inibendo la degradazione ossidativa degli ingredienti della formulazione. I polimeri saturi hanno una maggiore stabilità ossidativa e necessitano di concentrazioni relativamente basse di stabilizzanti.
Agente antiridepositante	Qualsiasi sostanza che impedisce allo sporco e al grasso di depositarsi nuovamente su una superficie pulita o che impedisce ai residui nelle acque di lavaggio di depositarsi nuovamente sugli indumenti dopo la loro rimozione. Gli agenti antiridepositanti sono idrosolubili e in genere hanno una carica negativa.
Agente antincrostante	Sostanza aggiunta ai prodotti per impedire l'accumulo di depositi di ossidi inorganici. La formazione di incrostazioni può essere dovuta alla deposizione di sali o minerali e non causa necessariamente la corrosione delle superfici, pertanto queste sostanze chimiche non sono inibitori di corrosione. Tale sostanza rimuove il calcare e le incrostazioni o ne impedisce l'accumulo. È detta anche "disincrostante".
Agente antimacchia	Sostanza usata nei detersivi e nei prodotti protettivi per superfici morbide per bloccare la formazione di macchie e aumentare la resistenza allo sporco.
Agente antistatico	Qualsiasi sostanza capace d'impedire l'accumulo di cariche elettrostatiche su un materiale o di ridurre la tendenza di un materiale ad accumularle, oppure di alterare le proprietà elettriche dei materiali e ridurre la loro tendenza ad elettrizzarsi.

Agente antialone	Sostanza concepita per favorire l'evaporazione o ridurre la filmazione in modo da evitare la formazione di aloni su una superficie durante la pulizia.
Riempitivo (sigillante)	Materiale concepito esclusivamente per riempire uno spazio, impedire le infiltrazioni d'aria o umidità e il passaggio di liquidi o gas. Gli spazi possono essere giunzioni, fessure o cavità presenti tra due substrati.
Legante	Qualsiasi materiale cementante usato per trattenere polveri di inerti o aggregarle. Si aggiunge alle miscele composte a secco di solidi per fornire qualità adesive durante e dopo la compressione per la produzione di compresse o agglomerati; morbido a temperature elevate, indurisce a temperatura ambiente.
Biocida	Sostanza destinata a prevenire, neutralizzare, distruggere, respingere o mitigare gli effetti di qualsiasi parassita o microrganismo; inibisce la crescita, la riproduzione e l'attività degli organismi, comprese le cellule fungine; diminuisce il numero di funghi o parassiti presenti; svolge azione deterrente per la crescita microbica e la degradazione di altri ingredienti presenti nella formulazione.
Agente sbiancante	Un agente sbiancante è un materiale che schiarisce o sbianca un substrato attraverso una reazione chimica. Le reazioni di sbiancamento in genere comportano processi ossidativi o di riduzione che ne degradano la colorazione. Lo sbiancamento e la decolorazione possono verificarsi con la distruzione di uno o più doppi legami nella catena coniugata, spezzando tale catena o mediante l'ossidazione di una delle altre porzioni della stessa.
Sbiancante ottico	Sostanza utilizzata per schiarire, sbiancare o migliorare le caratteristiche cromatiche dei tessuti e della carta, in genere assorbendo la luce nella regione dell'ultravioletto e del violetto (340-370 nm) dello spettro elettromagnetico, e riemettendo la luce nella regione del blu (420-470 nm). Questo provoca un effetto "sbiancamento" aumentando la quantità complessiva di luce blu riflessa. Si mostrano incolore sul substrato e non assorbono a livello della parte visibile dello spettro.
Catalizzatore	Sostanze che aumentano l'efficienza di una reazione chimica, ad esempio riducendone il fabbisogno di energia. I catalizzatori partecipano alla reazione, ma non consumati durante il processo.
Agente di trasferimento di catena	Sostanza che arresta la crescita di una catena molecolare e forma un nuovo radicale che può fungere da iniziatore di una nuova catena.

Agente chelante	Una sostanza che ha la capacità di creare complessi con ioni metallici inattivati; usata per rimuovere gli ioni dalle soluzioni e dai residui formando un tipo di complesso coordinativo, in modo da impedire le usuali reazioni di precipitazione degli ioni; materiale che rimuove le pellicole di ossido dai metalli stabilizzando gli ioni metallici attraverso anelli eterociclici complessanti intorno a ogni ione. Contengono due o più atomi donatori di elettroni che possono formare legami coordinativi con un singolo atomo di metallo. Una volta stabilito il primo legame coordinativo, ogni atomo donatore successivo, legandosi, crea una struttura ad anello contenente l'atomo di metallo; questa struttura ciclica è chiamata complesso chelato o semplicemente chelato.
Detergente	Sostanza o materiale usato per rimuovere lo sporco e le impurità dalle superfici, sulle quali agisce per staccare e rimuovere lo sporco e il grasso.
Agente per l'abbassamento del punto di nebbia	Sostanza che abbassa la temperatura alla quale i solidi iniziano a separarsi da un liquido, fino a una temperatura inferiore a quella normalmente consentita.
Agente coalescente	Ingrediente che abbassa la temperatura minima di filmazione (MFT) e, con l'evaporazione, restituisce una pellicola indurita. Nei lucidanti, l'agente coalescente più usato è l'etere glicolico, ma sono impiegati anche i benzoati e le pirrolidine.
Compatibilizzante	Permette una reazione tra due o più polimeri dissimili, per renderli più facilmente miscibili tra loro.
Agente conduttivo	Materiale impiegato per condurre la corrente elettrica.
Inibitore di corrosione	Sostanza chimica usata per impedire o ritardare la corrosione dei materiali metallici. Sono necessari in molti prodotti confezionati in contenitori metallici (come gli aerosol) e usati anche nei lubrificanti e in altri prodotti per il trattamento dei metalli per proteggere i substrati o le superfici sulle quali sono utilizzati i lubrificanti.
Modificatori della cristallizzazione (agenti nucleanti)	Sostanze usate per ridurre o favorire la cristallizzazione.
Deflocculante	Sostanza usata per fluidificare gli impasti semiliquidi concentrati, riducendone la viscosità o l'adesività durante la lavorazione o la manipolazione.

Antischiumogeno	Sostanza chimica usata per controllare la schiuma; ne impedisce la formazione; dissolve la schiuma già formata; riduce la schiuma causata da proteine, gas o materiali azotati. Riducono la tendenza alla schiumosità dei prodotti finiti in seguito all'agitazione. La capacità di un materiale di fungere da antischiumogeno dipende dalla sua tendenza a concentrarsi sulla superficie delle bolle esistenti o in formazione nonché di spezzare la continuità delle pellicole di liquido che lo circondano. Come ausiliario di processo, migliora la filtrazione, il lavaggio, la rimozione di acqua e di fluidi con molti tipi di sospensioni, miscele e impasti semiliquidi.
Demulsificante	Sostanza usata per distruggere un'emulsione o impedirne la formazione.
Modificatore di densità	Sostanza che modifica la densità di un materiale.
Deodorante	Sostanza che riduce o elimina gli odori sgradevoli e protegge contro la formazione di cattivi odori sulle parti del corpo. L'azione di contrasto, a volte detta neutralizzazione, avviene quando due sostanze odorose sono miscelate in una data proporzione e l'odore risultante della miscela è meno intenso rispetto a quello dei componenti separati.
Diluente	Sostanza usata principalmente per ridurre la concentrazione degli altri ingredienti in una formulazione; liquido volatile aggiunto per modificarne la consistenza o altre proprietà. Il termine è impiegato perlopiù per le formulazioni liquide, mentre il termine eccipiente è usato per le formulazioni solide o in polvere.
Agente disperdente	Sostanza aggiunta a un medium di sospensione o a una sospensione stessa per: migliorare la separazione delle particelle; garantire una corretta dispersione; prevenire il deposito di sedimento o la formazione di grumi; incoraggiare e massimizzare una separazione uniforme delle singole particelle solide estremamente fini o delle goccioline liquide, spesso di dimensioni colloidali. Un uso tipico è la dispersione dei coloranti per assicurare una tinta uniforme.
Essiccante	Queste sostanze, che accelerano l'essiccazione di vernici, inchiostri, ecc. spesso sono composti metallorganici.
Agente longevizzante	Ingrediente aggiunto per aumentare la durabilità e quindi la vita operativa di un materiale.
Agente legante per polveri	Sostanza utilizzata per controllare le particelle solide a grana fine e ridurre il rilascio nell'aria.

Polvere antiadesiva	Sostanza polverizzata cosparsa sulla superficie di un materiale (ad esempio la gomma) per ridurne l'adesività.
Colorante	Sostanza usata per conferire una colorazione ad altri materiali o miscele; aggiunta a un materiale per dare colore; solubile. Le molecole sono disperse in un liquido e trasferite su un materiale, al quale sono legate attraverso le forze intermolecolari. In genere si tratta di sostanze organiche, anche se vi sono delle eccezioni. Un colorante richiede un certo grado di solubilità che gli permette di diffondersi nella matrice polimerica di una fibra tessile.
Elasticizzante	Sostanza che aumenta l'elasticità di un materiale.
Agente imbalsamante	Sostanza usata per la conservazione dei tessuti biologici.
Esplosivi o propellenti da spinta	Sostanza caratterizzata da una certa stabilità chimica, ma che può essere indotta a subire trasformazioni chimiche rapide senza una fonte esterna di ossigeno, producendo rapidamente una grande quantità di energia e gas accompagnata da un forte aumento di volume e da esplosione, scoppio o espansione.
Agente di attacco	Un agente di attacco corrode e rimuove le aree non protette di superfici in metallo o vetro. In genere si tratta di acidi o basi.
Inibitore di esplosione	Sostanza usata per ridurre il potenziale esplosivo dei materiali infiammabili.
Fertilizzante (ammendante del suolo)	Sostanza chimica usata per aumentare la produttività e la qualità delle rese in agricoltura, allevamento e silvicoltura; aggiunta al suolo per fornire gli elementi chimici necessari al nutrimento delle piante.
Carica	Ingrediente aggiunto per il riempimento nella formulazione secca di un prodotto e per ridurre la concentrazione di altri ingredienti; utilizzato per fornire massa, aumentare la resistenza e la durezza o migliorare la resistenza agli urti; utilizzato per aumentare l'estensione di un materiale e ridurne il costo minimizzando la quantità delle sostanze più costose utilizzate nella produzione di articoli nonché per riempire cavità o garantire la tenuta delle giunzioni; relativamente inerte e di norma non fibroso e diviso in particelle fini, aggiunto in genere per aumentare il volume e talvolta per migliorare determinate proprietà come bianchezza, consistenza, lubricità, densità o resistenza alla trazione.

Filmogeno	Qualsiasi componente di un materiale che favorisce la formazione di una pellicola sottile e continua sul suo substrato. Questa pellicola funge da barriera tra l'ambiente e il suo substrato. Il silicone è un buon filmogeno per la lucidatura degli arredamenti, grazie alla sua facilità di applicazione, alla capacità di rimuovere le impurità e alla profondità della lucentezza. I polimeri sono i filmogeni utilizzati più di frequente.
Agente finissante	Sostanza chimica usata per conferire caratteristiche come morbidezza, antistaticità, resistenza allo sgualcimento e idrorepellenza. Può essere applicata a tessuti, carta e pelli.
Agente estinguente	Qualsiasi agente incorporato o applicato per rallentare una combustione già avviata; rimuove il calore più rapidamente di quanto ne venga rilasciato; separa il combustibile dall'agente ossidante; riduce la concentrazione della fase vapore del combustibile e del comburente, fino a inibire la combustione.
Agente fissativo (mordente)	Sostanza usata per interagire con un colorante sulle fibre per aumentarne la tenuta.
Ritardante di fiamma	Il ritardo alla fiamma è un'alterazione dei normali processi di degradazione o combustione dei polimeri tramite l'aggiunta di determinati prodotti chimici. Queste sostanze sono usate sulla superficie o incorporate nei materiali combustibili per ridurre o eliminarne la tendenza a prendere fuoco quando esposte al calore o alla fiamma per un breve periodo di tempo; usate per alzare il punto di fiamma e per rallentare o impedire la combustione.
Agente flocculante	Un agente flocculante è un prodotto o una sostanza chimica che facilita la flocculazione dei solidi sospesi in un liquido. Gli agenti flocculanti sono additivi chimici che, applicati a livelli bassi rispetto al peso della fase solida, sono in grado di aumentare il grado di flocculazione di una sospensione. Agiscono a livello delle molecole sulle superfici delle particelle per ridurre le forze repulsive e aumentarne le forze attrattive. L'uso principale degli agenti flocculanti è favorire la separazione tra solidi e liquidi.
Agente flottante	Sostanza usata per concentrare ed estrarre minerali dai minerali metalliferi grezzi.
Riduttore di attrito	Sostanza che riduce l'attrito nei fluidi in movimento e tra un fluido e la superficie di un condotto.
Agente flussante	Sostanza usata per favorire la fusione dei minerali o impedire la formazione di ossidi; per saldare o fondere materiali.

Schiumogeno	Qualsiasi sostanza che favorisce o incrementa la formazione di schiuma (ossia la dispersione di un gas in un liquido o un solido); usata per formare fisicamente (attraverso l'espansione di gas compressi o la vaporizzazione di un liquido) o chimicamente (tramite decomposizione che sviluppa gas) una schiuma o una struttura a celle nei materiali plastici o nella gomma.
Aroma alimentare e additivo nutrizionale	Sostanza usata nell'alimentazione umana o animale per generare o esaltare un aroma, un gusto o un valore nutrizionale. I composti aromatici sono molecole che stimolano chimicamente il senso del gusto umano.
Fragranza	Sostanza chimica usata per conferire odori o profumi. I composti fragranti sono molecole che stimolano chimicamente il senso dell'olfatto umano.
Additivo per gelo-disgelo	Emulsione di resine sintetiche o lattici sintetiche che consente alle vernici, ai rivestimenti e ad altri prodotti di mantenere la consistenza originale e di resistere alla coagulazione quando esposti ai cicli di congelamento e scongelamento prima dell'applicazione.
Modificatore d'attrito	Materiale usato per aumentare l'attrito tra due oggetti.
Combustibile	Sostanza chimica usata per creare energia termica o meccanica per mezzo di reazioni chimiche; usata per liberare energia in una reazione a combustione controllata.
Additivo per combustibili	Sostanza aggiunta a un combustibile allo scopo di controllare la velocità di reazione o limitare la generazione di prodotti di combustione indesiderati; offre anche altri vantaggi come inibizione della corrosione, lubrificazione o detersione.
Modificatore della gelificazione	Sostanza che influenza la formazione o la distruzione di un gel.
Indurente	Aumenta la resistenza, la durezza e la resistenza all'abrasione di rivestimenti, adesivi, sigillanti, elastomeri e altri prodotti.
Termostabilizzante	Sostanza che protegge la struttura chimica dei polimeri dagli effetti degradanti del calore o dei raggi UV.
Agente termovettore	Sostanza usata per trasmettere o rimuovere il calore da un altro materiale.

Umettante	Sostanza usata per ritardare le perdite di umidità del prodotto durante l'uso. La funzione è generalmente svolta da materiali igroscopici. L'efficacia degli umettanti dipende in larga misura dall'umidità relativa degli ambienti.
Fluidi idraulici (funzionali)	Sostanze chimiche allo stato liquido o gassoso usate per trasmettere la pressione e negli additivi EP (pressione estrema). Trasferiscono la potenza negli impianti idraulici.
Agente impregnante	Sostanza usata per miscelarsi con materiali solidi, i quali mantengono la loro forma originale.
Agente incandescente	Sostanza usata per emettere radiazioni elettromagnetiche a temperature elevate.
Isolanti	Sostanze usate per impedire o inibire il flusso di calore, corrente elettrica, luce e suono tra due medium (isolanti acustici, elettrici e termici).
Sostanza intermedia (precursore)	Sostanza chimica consumata in una reazione per produrre altre sostanze chimiche presso un sito industriale.
Agente a scambio ionico	Sostanza chimica, in genere in forma di matrice solida, usata per rimuovere selettivamente determinati ioni da una soluzione. Durante lo scambio ionico, gli ioni con una data carica (cationi o anioni) in una soluzione sono adsorbiti su un materiale solido (lo scambiatore di ioni) e sostituiti da quantità equivalente di altri ioni della stessa carica rilasciati dal solido.
Agente dissolvente	Sostanza che, quando aggiunta a un solvente, favorisce la dissoluzione di un componente di una miscela solida insolubile.
Agente lubrificante	Sostanza introdotta tra due superfici solide in movimento o adiacenti per ridurre l'attrito, migliorare l'efficienza, ridurre l'usura e la generazione di calore; migliora la lubricità di altre sostanze. Queste pellicole lubrificanti sono concepite per ridurre al minimo il contatto tra le superfici soggette a sfregamento e per lasciarsi tagliare facilmente, in modo che la forza di attrito da opporre allo sfregamento resti su bassi livelli.
Agente luminescente	Sostanza che emette una radiazione visibile quando assorbe energia sotto forma di fotoni, particelle cariche o trasformazione chimica.
Elemento magnetico	Sostanza aggiunta ai materiali per conferire loro proprietà magnetiche.

Monomero	Sostanza che in genere contiene carbonio, ha un peso molecolare basso e una struttura semplice, capace di convertirsi in polimeri, resine sintetiche o elastomeri attraverso la combinazione ripetitiva con molecole della stessa sostanza o di sostanze affini.
Nessuna funzione tecnica	Da usare nei casi in cui la sostanza non svolge alcuna funzione tecnica in particolare durante l'uso descritto (ad esempio, il caso in cui un coadiuvante tecnologico permane nella matrice di un articolo senza svolgere alcuna funzione tecnica durante la durata d'uso).
Opacizzante	Sostanza che rende opache le soluzioni; riduce la trasparenza o la capacità della luce di passare attraverso la soluzione; aggiunta ai prodotti finiti per attenuarne l'aspetto neutro o la trasparenza.
Agente ossidante	Un agente ossidante è una sostanza che guadagna elettroni durante la reazione con un agente riducente. Di solito fornisce ossigeno ad altre sostanze.
Agente per il controllo del pH	Mantiene costante l'intervallo di pH desiderato di una sostanza; usato per alterare, stabilizzare o controllare il pH (concentrazione degli ioni d'idrogeno). Sostanza usata per modificare o stabilizzare la concentrazione degli ioni d'idrogeno (pH).
Agenti fotosensibili o fotochimici	Sostanza chimica usata per la capacità di modificare la propria struttura fisica o chimica attraverso l'assorbimento della luce, con conseguente emissione di luce, dissociazione, scolorimento o altra reazione chimica; usata per creare un'immagine fotografica permanente.
Pigmento	Qualsiasi sostanza, di solito sotto forma di polvere secca, che conferisce un colore a un'altra sostanza o miscela, aderendo o legandosi alla superficie del substrato; può contribuire a proprietà come opacità, durezza e resistenza alla corrosione. Deve avere un valore colorante positivo; essere di dimensioni maggiori delle particelle molecolari; avere una bassa mobilità per mantenersi in posizione; disperdere e assorbire la luce. I pigmenti differiscono dai coloranti per il fatto che non sono solubili nel veicolo e permangono come composti dispersi nella vernice, anziché come un soluto.

Plastificante	Composto organico che ammorbidisce i polimeri sintetici; viene aggiunto a un alto polimero per facilitarne la lavorazione e aumentare la flessibilità, la plasticità, la fluidità e la durezza del prodotto finale, attraverso la modifica della struttura interna (soluzione) della molecola di polimero. I plastificanti possono essere aggiunti all'interno o all'esterno. Un polimero rigido può anche essere plastificato esternamente mediante l'aggiunta di un plastificante, che conferisce la flessibilità desiderata, ma non è trasformato chimicamente per reazione con il polimero.
Additivo per placcatura	Sostanza/materiale usato come fonte per uno strato di metallo depositato su un'altra superficie o che coadiuva tale procedura di deposito. Usato in processi come elettroplaccatura, galvanizzazione o applicazione di rivestimenti.
Agente di trasferimento di pressione	Additivo per oli e grassi lubrificanti che impedisce il contatto tra metallo e metallo in condizioni gravose (temperature elevate o carichi notevoli). Funziona reagendo con le superfici metalliche in contatto per formare veli superficiali insolubili in olio.
Regolatore dei processi di reazione	Sostanza chimica usata per velocizzare, rallentare, avviare o arrestare la reazione, o influenzare in altro modo il corso della reazione. Può essere consumato o diventare parte del prodotto di reazione.
Coadiuvante tecnologico	Sostanza chimica usata per migliorare la lavorabilità o il funzionamento delle apparecchiature in un processo di trasformazione di una sostanza o di una miscela, oppure per alterare/tamponare il pH della sostanza o della miscela. Gli agenti di trasformazione non diventano parte del prodotto di reazione e non sono concepiti per alterare la funzione della sostanza o dell'articolo creato.
Propellente, non di spinta (agenti di espansione)	Sostanza usata per espellere i prodotti dai contenitori pressurizzati (prodotti aerosol); usata per dissolvere o sospendere altre sostanze ed espellerle da un contenitore in forma di aerosol oppure per impartire una struttura a celle a plastica, gomma o resine termoindurenti; fornisce la forza necessaria per espellere il contenuto dai contenitori di aerosol; gas compresso o liquefatto all'interno del quale sono disciolte o sospese delle sostanze che saranno espulse in seguito allo scarico della pressione interna attraverso l'espansione del gas. Il formulato nel contenitore pressurizzato può essere in soluzione, emulsione o sospensione.
Detergente reattivo	Sostanza che reagisce con i contaminanti superficiali, eliminandoli. Generalmente consumata nella reazione, ad esempio ossidi, solfuri.

Agente riducente	Sostanza che durante le reazioni con gli ossidanti perde elettroni; comunemente fornisce idrogeno ad altre sostanze; usata per rimuovere l'ossigeno e idrogenare o, in generale, per fungere da donatore di elettroni nelle reazioni chimiche.
Refrigerante	Sostanza usata in apparecchiature come condizionatori, congelatori e celle frigorifere per raffreddare l'aria all'interno e ridurre le temperature.
Resine (prepolimeri)	In genere polimeri dal peso molecolare alto che riducono la viscosità. Le resine termoplastiche si ammorbidiscono quando sono esposte al calore e ritornano alla forma originale quando sono a temperatura ambiente; le resine termoindurenti solidificano irreversibilmente quando esposte al calore, a causa della reticolazione.
Semiconduttori e agenti fotovoltaici	Sostanze con una resistività compresa tra quelle degli isolanti e dei metalli; solitamente modificabili da luce, calore, campi elettrici o magnetici; generano una forza elettromotrice all'incidenza dell'energia radiante.
Agente apprettante	Sostanza applicata a substrati quali tessuti, filati, prodotti in carta o gesso per migliorarne le proprietà come resistenza all'abrasione, rigidità, resistenza e uniformità al tatto, o ridurre l'assorbimento.
Ammorbidente	Sostanza usata per ammorbidire i materiali e migliorarne la sensazione al tatto, per facilitare il processo di finissaggio o conferire flessibilità o lavorabilità; usata nel finissaggio dei tessuti per impartire la "mano" soffice al tessuto e facilitarne la lavorazione meccanica; ha la capacità di impartire morbidezza e piegabilità ai tessuti lavabili.
Agente precipitante (separazione dei solidi)	Sostanze chimiche usate per favorire la separazione dei solidi sospesi da un liquido.
Solubilizzante	Additivo chimico che impedisce ai prodotti chimici o ai materiali di separarsi o precipitare da una soluzione. In genere sono usati in formulazioni concentrate.
Solvente	Qualsiasi sostanza che può sciogliere un'altra sostanza (soluta) per formare una miscela (soluzione) a dispersione uniforme a livello molecolare o ionico; fornisce la capacità dissolvente necessaria per una formulazione stabile; dissolve alcuni componenti della formulazione per favorire la dispersione di componenti; aumenta la potenza sgrassante e controlla la velocità di essiccazione delle pellicole; permette al prodotto di solubilizzare i residui sulle superfici e ne facilita la rimozione; usata per dissolvere, allungare, diluire ed estrarre sostanze.

Agente stabilizzante	Sostanza che tende a impedire a un composto, una soluzione o un preparato di modificare la propria forma o natura chimica; rende o mantiene una soluzione, una miscela, una sospensione o uno stato resistenti alla trasformazione chimica; usata per impedire o rallentare le trasformazioni spontanee e l'invecchiamento dei materiali.
Modificatore di superficie	Sostanza che può essere aggiunta ad altri ingredienti per modificare le proprietà ottiche associate alla superficie di un materiale. Queste sostanze sono concepite per agire sulla lucentezza e migliorare la brillantezza, nonché per modificare la riflettanza di una superficie.
Tensioattivo	Un agente tensioattivo (detto anche surfactante), aggiunto all'acqua, la rende capace di penetrare o diffondersi sulle superfici di un altro materiale riducendo la tensione superficiale dell'acqua (vedi detergente).
Agente gonfiante	Sostanza aggiunta a un materiale per aumentarne il volume e ammorbidirlo.
Adesivante	Migliora l'adesività
Agente conciante	Sostanza usata per trattare pelli e pellami.
Terminatore/bloccante	Sostanza che reagisce con l'estremità di una catena polimerica in crescita, arrestando l'ulteriore polimerizzazione (terminatore) o sostanza usata per proteggere una porzione reattiva su un precursore durante la sintesi organica di un prodotto che è successivamente rimosso, rigenerando la porzione reattiva (bloccante).
Addensante	Qualsiasi tipo di sostanza idrofila usata per aumentare la viscosità di miscele e soluzioni liquide e per aiutare a stabilizzare le relative proprietà emulsionanti. Sono riconosciute quattro classificazioni: 1) amidi, gomme, caseina, gelatina e ficocolloidi; 2) derivati semisintetici della cellulosa (ad esempio carbossimetilcellulosa); 3) alcool polivinilico e carbossivinilici (sintetici); 4) bentonite, silicati e silice colloidale.
Tracciante	Sostanza che possiede una traccia radioattiva/isotopica o una porzione chimica facilmente rilevabile, marcata e aggiunta a media biologici/ambientali o alle reazioni chimiche per seguirle e analizzarne i meccanismi di trasformazione/trasporto.
Stabilizzante UV	Sostanza che protegge il prodotto dal deterioramento chimico o fisico indotto dalla luce ultravioletta; assorbe le radiazioni UV, proteggendo così vernici e pigmenti contro la degradazione da raggi UV.

Modificatori di pressione di vapore	Sostanza aggiunta a un liquido per modificarne la pressione di vapore (ad esempio, per ridurre l'evaporazione).
Veicolo (gas o liquido di trasporto)	Dissolve o disperde le componenti solide di una sostanza, consentendo anche la dispersione in seguito all'applicazione; trasporta le altre particelle all'interno di una sostanza.
Modificatore di viscosità	Sostanza usata per modificare la viscosità di un'altra sostanza; usata per: diminuire o incrementare la viscosità dei prodotti finiti; modificare le caratteristiche di fluidità di altre sostanze o miscele, alle quali è aggiunta; controllare la capacità di deformazione e la fluidità di un prodotto in cera. Le resine in generale abbassano la viscosità, mentre gli addensanti (ad esempio, le gomme e l'idrossietilcellulosa) la incrementano.
Agente idrorepellente	Un materiale idrorepellente agisce abbassando l'energia superficiale delle superfici per proteggerle dall'acqua, che al contatto prende una forma a goccia.
Assorbitore di raggi X	Sostanza utilizzata per bloccare o attenuare i raggi X.
Altro	

Appendice R.12.5. Modalità di attuazione delle modifiche

Introduzione

Questa appendice è volta ad assistere le imprese che hanno effettuato la raccolta e la trasmissione dei dati sugli usi in base alle prescrizioni e alle liste dei descrittori d'uso contenuti nelle versioni precedenti dei presenti orientamenti. Le sezioni a seguire illustrano una per una le modifiche introdotte negli orientamenti, incluse quelle agli elenchi dei descrittori d'uso, descrivendone la natura, identificandone i soggetti potenzialmente interessati e spiegando come adeguarsi alla transizione, con alcune considerazioni sulle migrazioni dei dati. L'entità dell'impatto di queste modifiche sulle aziende dipende in larga misura dal tipo di società e/o dal settore economico.

Obblighi di aggiornamento e periodo di adattamento

L'aggiornamento dei presenti orientamenti non comporta l'obbligo implicito di aggiornare i fascicoli di registrazione esistenti. Spetta al dichiarante o al consorzio di dichiaranti individuare, tra le modifiche apportate agli orientamenti, quelle alle quali bisognerà adeguarsi e quale sarà il momento opportuno per farlo³⁰.

È opportuno inoltre notare che gli aggiornamenti degli orientamenti mirano all'ottimizzazione e all'armonizzazione delle informazioni sugli usi lungo la catena di approvvigionamento nel lungo periodo. L'adeguamento dei fascicoli di registrazione e delle schede di dati di sicurezza (quando necessario) in funzione degli aggiornamenti degli orientamenti prevede un periodo di adattamento, quindi i termini "vecchi" e "nuovi" coesisteranno per alcuni anni.

Possono verificarsi diverse situazioni, con priorità differenti in merito alla decisione di aggiornare i fascicoli:

- nuove registrazioni in preparazione alla data di pubblicazione, ossia per la scadenza del 2018: i dichiaranti che intendono registrare sostanze per la prima volta potrebbero optare per usare sin dal principio gli orientamenti aggiornati come riferimento.
- Registrazioni esistenti che devono essere aggiornate in seguito a una richiesta ufficiale delle autorità, come risultante, ad esempio, dall'esito di un processo di valutazione. Questi fascicoli aggiornati saranno richiesti a partire dalla data di pubblicazione degli orientamenti aggiornati.
- Registrazioni esistenti in cui il dichiarante o i dichiaranti decidono spontaneamente di aggiornare il fascicolo. Questa decisione può essere motivata dai seguenti fattori:
 - nuovi dichiaranti entrano a far parte di registrazioni collettive già esistenti, con ulteriori usi da includere;
 - i cambiamenti nella guida hanno un impatto sull'esito della valutazione della sicurezza chimica (ad esempio, il chiarimento dell'ambito di alcune PROC e il conseguente aggiornamento della valutazione);
 - i dichiaranti possono ritenere (in particolare se le associazioni di settore forniscono mappe degli usi aggiornate) che i chiarimenti offerti dall'aggiornamento del documento di orientamento R.12 potrebbero essere utili agli utilizzatori a valle per comprendere chiaramente l'ambito degli usi contemplati in uno scenario d'esposizione;
 - in aggiunta, i chiarimenti contenuti nei presenti orientamenti, così come il miglioramento della struttura dei dati per descrivere gli usi in IUCLID6 daranno la possibilità ai dichiaranti di migliorare le informazioni sugli usi contenute nei propri fascicoli. Questo fornirà alle autorità delle basi più solide per decidere se selezionare o meno le sostanze e i fascicoli per ulteriori controlli o azioni di regolamentazione per la

³⁰ Una volta iniziata la procedura di aggiornamento del fascicolo di registrazione, è opportuno inviarne comunicazione nell'ambito della registrazione collettiva, dato che le informazioni sugli usi devono essere fornite da ogni singolo dichiarante che ha partecipato alla registrazione collettiva. Questo impedirà l'invio di descrizioni degli usi differenti per la stessa sostanza da parte dei dichiaranti, per evitare ogni confusione tra gli utilizzatori a valle e le autorità.

gestione dei rischi. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, le aziende possono decidere di aggiornare in maniera proattiva (spontaneamente) i propri fascicoli. Si consiglia di assegnare la priorità ai casi in cui le sostanze sono già oggetto di controlli, ossia le sostanze elencate nello strumento di coordinamento delle attività pubbliche (PACT)³¹, nel registro delle intenzioni³² o nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP)³³;

- registrazioni esistenti senza obbligo immediato di aggiornamento: in questi casi l'aggiornamento può essere rinviato a una fase successiva.

In qualsiasi caso, una volta presa la decisione di procedere con l'aggiornamento, l'azienda è tenuta a comunicare in maniera proattiva con gli attori della catena di approvvigionamento. Questo può essere fatto specificando nelle SDS ampliate, o nelle mappe degli usi di settore ecc. che sono state redatte sulla base della versione 2.0 (2010) o sulla base dell'ultima versione aggiornata 3.0 (2015) degli orientamenti.

I paragrafi a seguire contengono alcune considerazioni sulla gestione degli effetti delle singole modifiche apportate agli orientamenti.

Chiarimento dei concetti

Diversi concetti e termini sono stati introdotti negli orientamenti per la prima volta, ad esempio quelli relativi alle attività concorrenti (CA) e agli scenari concorrenti (CS), che tuttavia erano stati già impiegati negli anni scorsi. Questi concetti sono già noti, in una certa misura, agli attori delle catene di approvvigionamento; tuttavia, potrebbero essere necessarie delle attività volte a fare informazione per garantire che i dichiaranti adottino un approccio armonizzato. Lo sviluppo delle mappe degli usi, dove i nuovi concetti sono stati già introdotti, può favorire la comprensione da parte dei diversi attori.

Introduzione della fase del ciclo di vita come un nuovo descrittore d'uso ed eliminazione dei gruppi di utilizzatori principali (SU3/SU21/SU22) e di SU10

La fase del ciclo di vita, anche se è stata presentata come un "nuovo" descrittore d'uso, era presente ed è già impiegata da qualche tempo in diversi strumenti, ad esempio IUCLID, la guida ai titoli brevi strutturati per gli scenari d'esposizione³⁴ ecc.

Tutti i fascicoli di registrazione presenti nella banca dati REACH hanno già integrato questo concetto. Nella versione corrente di IUCLID (IUCLID 5.4), la sezione dedicata alle descrizioni degli usi rispecchia la struttura delle fasi del ciclo di vita. Di conseguenza, non è previsto alcun impatto sui fascicoli di registrazione esistenti.

Tuttavia, i sistemi aziendali esistenti potrebbero ancora fare affidamento a SU ormai obsoleti per la comunicazione di tali informazioni a valle. È atteso, infatti, che l'aggiornamento dei sistemi aziendali esistenti e degli strumenti di comunicazione associati alla fase del ciclo di vita si svolga in maniera graduale. La transizione sarà agevolata dall'attuazione delle iniziative oggetto della tabella di marcia per la CSR/ES³⁵, come le mappe degli usi concordate a livello di

³¹ <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact>

³² <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions>

³³ <http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/community-rolling-action-plan>

³⁴ Sviluppate nel contesto della *tabella di marcia per la CSR/ES* (disponibile all'indirizzo: <http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/REACH-Implementation/Guidance-and-Tools/StructuredShortTitles04112014.pdf>)

³⁵ <http://echa.europa.eu/it/csr-es-roadmap>

settore, o i titoli brevi degli scenari d'esposizione strutturati sul concetto di fase del ciclo di vita.

Come primo passo, si può effettuare un'assegnazione totalmente automatizzata del descrittore delle fasi del ciclo di vita sulla base delle informazioni disponibili nelle ERC e nei settori d'uso principali. Quest'assegnazione automatizzata è stata già realizzata su larga scala, dato che tutti i fascicoli di registrazione contenuti nella banca dati REACH sono stati aggiornati dalla versione 5.3 alla versione 5.4 di IUCLID nel 2012. Una creazione temporanea di gruppi di utilizzatori principali nei sistemi aziendali per coprire tutte le LCS può essere d'aiuto alle aziende in fase di transizione, dato che questa soluzione permetterà una migrazione automatica al nuovo descrittore d'uso a tempo debito. Le aziende possono optare per la creazione di SU00 per la fabbricazione e SU99 per la durata d'uso. "SU10 - Formulazione" può anche essere uno dei "gruppi di utilizzatori principali".

La tabella sottostante indica come assegnare la fase del ciclo di vita in base alle informazioni già disponibili e può essere utile per favorire l'adattamento dei sistemi aziendali esistenti nonché per la divulgazione di tali equivalenze presso gli utilizzatori a valle.

Tabella R.12- 16. Consigli sull'assegnazione delle CLS in base alle informazioni già disponibili

Gruppi di utilizzatori principali (versione 2.0, 2010) ³⁶	Considerazioni sui descrittori d'uso	Fasi del ciclo di vita corrispondenti (versione 3.0, 2015)
Soluzione temporanea per creare SU00 - Fabbricazione	ERC1	Fabbricazione (M)
SU10 – Formulazione	ERC2/ERC3	Formulazione o reimballaggio (F)
SU3 - Usi industriali	ERC1	Fabbricazione (M)
	ERC2 / ERC3	Formulazione o reimballaggio (F)
	ERC4-ERC7	Uso presso siti industriali (IS)
	ERC 12	Durata d'uso (SL)
SU22 – Usi professionali	ERC8-9 Nessuna categoria riportata	Uso generalizzato da parte di operatori professionali (PW)

³⁶ NB: i codici dei settori d'uso presenti in questa colonna sono stati eliminati dal sistema aggiornato per la descrizione degli usi, in quanto coincidenti le informazioni fornite nelle voci relative alla fase del ciclo di vita.

Gruppi di utilizzatori principali (versione 2.0, 2010) ³⁶	Considerazioni descrittivi d'uso	Fasi del ciclo di vita corrispondenti (versione 3.0, 2015)
	ERC10-11 Categorie AC riportate	Durata d'uso (SL)
SU21 – Uso al consumo	ERC8-9 Nessuna categoria AC riportata	Uso al consumo (C)
	ERC10-11 Categorie AC riportate	Durata d'uso (SL)
Soluzione temporanea per creare SU99 - Durata d'uso	ERC10-12 Categorie AC riportate	Durata d'uso (SL)

Nuove denominazioni dei descrittori d'uso

Le denominazioni di alcune fasi del ciclo di vita, delle categorie PC, PROC e ERC sono state modificate per descriverne con maggior chiarezza l'ambito e prevenire l'insorgere delle ambiguità che sono state riscontrate in passato.

Si prevede che tali modifiche delle denominazioni abbiano un impatto limitato sui sistemi esistenti, dato che i riferimenti ai codici dei descrittori d'uso restano invariati. I fascicoli dovranno essere sottoposti a revisione solo se l'ambito dei descrittori è stato frainteso in precedenza ed è divenuto chiaro solo in seguito a questa precisazione.

PC19 (eliminato): sostanze intermedie (coperto da funzione tecnica)

Si prevede che la migrazione degli usi che attualmente includono la PC 19 avrà luogo eliminando la voce PC 19 dall'elenco delle PC e assegnando la funzione tecnica "Sostanza intermedia (precursore)". Nel caso in cui sia stata selezionata una TF in origine, sarà aggiunta la TF "Sostanza intermedia (precursore)".

Questo cambiamento non implica la necessità immediata di aggiornamento del fascicolo di registrazione, a meno che dovesse emergere che la sostanza è stata erroneamente identificata come "intermedia"³⁷. I dichiaranti possono riesaminare i propri fascicoli per identificare con chiarezza la situazione normativa dell'uso in questione come "intermedia" e specificare il tonnellaggio da destinare all'uso.

³⁷ Consultare la Guida pratica n. 16 sulle sostanze intermedie: <http://echa.europa.eu/it/practical-guides>

Nuova PC per fratturazione idraulica

La nuova PC41 “Prodotti per l’esplorazione o la produzione di petrolio e gas” è stata aggiunta per permettere alle aziende di segnalare debitamente l’uso di questi prodotti. Dato che si tratta di una nuova PC, non ha alcun impatto e non comporta la necessità di migrazione. Le aziende saranno in grado di usare questa PC nei loro fascicoli di registrazione appena questa sarà implementata in IUCLID6.

Denominazioni e spiegazioni delle categorie PROC adattate per descriverne con maggior chiarezza l'ambito

Le denominazioni e le spiegazioni delle categorie PROC sono state adattate per descrivere con maggior chiarezza il relativo ambito. Inoltre è stata aggiunta una nuova categoria PROC per la manutenzione manuale (pulizia e riparazione) dei macchinari per garantire che, quando opportuno, i dichiaranti possano descrivere le condizioni per l’uso sicuro durante queste attività e informare di conseguenza i propri utilizzatori a valle.

Non vi sono considerazioni da fare in merito alla migrazione, dato che l’elenco delle PROC non è cambiato.

I chiarimenti nelle definizioni delle categorie PROC possono avere delle ricadute nei casi in cui le stime dell’esposizione per la valutazione sono state ottenute tramite lo strumento ECETOC TRA, se la PROC è stata assegnata in modo non corretto. Potrebbe essere necessario un aggiornamento, dato che queste informazioni possono avere conseguenze sulla valutazione della sicurezza chimica (ad esempio, le stime d’esposizione non sono più adeguate, e di conseguenza non lo sono neppure le misure di gestione dei rischi).

Non è necessario un adattamento per la nuova PROC (PROC28). Le aziende saranno in grado di usare questa PROC nei loro fascicoli di registrazione quando sarà implementata in IUCLID6. Non è necessario aggiungerla se si ritiene che le valutazioni esistenti coprano gli aspetti relativi alla manutenzione. L’uso di questa nuova PROC è previsto principalmente nei casi in cui le attività di pulizia o manutenzione possono portare a un’esposizione significativamente più elevata rispetto ad altre attività che concorrono a un uso, pertanto devono essere messe in atto misure specifiche per la gestione dei rischi.

Chiarimento dell’applicabilità delle ERC e aggiunta di una nuova ERC per descrivere l’uso di articoli presso siti industriali a basso rilascio

Le denominazioni delle ERC e le relative spiegazioni sono state adattate per chiarirne l’ambito. È stata aggiunta una ERC nella nuova versione, su richiesta dei soggetti interessati, allo scopo di contemplare l’uso degli articoli nei siti industriali dove si presuppone un basso rilascio.

Non vi sono considerazioni da fare in merito alla migrazione, dato che l’elenco delle ERC non è cambiato.

Come per le PROC, alcuni dichiaranti potrebbero constatare che l’assegnazione delle ERC non sia avvenuta correttamente nella propria registrazione attuale.

Non è necessario un adattamento per la nuova ERC. Le aziende saranno in grado di usare questa ERC nei loro fascicoli di registrazione appena questa sarà implementata in IUCLID6.

Maggiore enfasi sul concetto delle sottocategorie AC per fornire informazioni più specifiche sugli articoli

Sono state aggiunte nuove sottocategorie di articoli in maniera sistematica alle categorie esistenti, per offrire ai dichiaranti e agli utilizzatori a valle la possibilità di segnalare determinati aspetti degli articoli nei quali è presente la loro sostanza. Questo aiuterà le autorità a ottenere una comprensione migliore della durata d’uso potenziale di una sostanza e in

particolare dei potenziali rischi derivanti dall'esposizione o dal rilascio.

Queste sottocategorie AC sono soggette a un'iniziativa di armonizzazione a livello internazionale nel contesto dell'OCSE³⁸.

Le categorie onnicomprensive (in genere quelle basate sui materiali) sono state mantenute e sono stati aggiunti dei sottolivelli più specifici. Nei casi in cui sono state inizialmente assegnate delle categorie, la migrazione avverrà verso le categorie onnicomprensive corrispondenti, di conseguenza non è previsto alcun impatto. Spetta dunque al dichiarante effettuare l'aggiornamento dei propri fascicoli, se intende fornire altre informazioni in una o più voci di secondo livello (più specifiche).

Adattamento delle categorie per la funzione tecnica (TF) sulla base della proposta avanzata dall'EPA degli Stati Uniti per le categorie armonizzate a livello dell'OCSE

L'approccio relativo alla suddivisione in categorie delle funzioni tecniche è stato rivisto per introdurre informazioni più specifiche, in linea con il sistema per l'armonizzazione internazionale proposto in sede OCSE³⁶. Allo stesso tempo, si presuppone che una varietà più ampia di TF possa aiutare i dichiaranti a optare per la scelta più appropriata, limitando così l'uso del campo a risposta aperta "altro" (che è stato usato estensivamente nelle fasi di registrazione precedenti).

La selezione di una funzione tecnica di una sostanza in un determinato uso in genere non ha un impatto immediato sulla valutazione della sicurezza chimica dell'uso in questione. Di conseguenza, si prevede che l'impatto in questo caso sarà minimo.

I sistemi aziendali di gestione delle schede di dati di sicurezza possono essere adattati per includere questo elenco di funzioni tecniche armonizzate a livello internazionale.

L'ECHA si occuperà della migrazione delle TF incluse nei fascicoli sulla base della versione 2.0 dei presenti orientamenti alle nuove voci equivalenti (se identiche). Le voci che in precedenza potevano essere compilate con un campo testuale a risposta aperta ora possono essere aggiornate per selezionare la voce corrispondente nella lista. Questo non comporta in sé l'obbligo di aggiornamento, ma può essere tenuto in considerazione nei casi in cui si debba aggiornare il fascicolo per altri motivi.

La migrazione della banca dati delle registrazioni dell'ECHA non comporterà un confronto delle voci a risposta aperta per trasferirle nelle voci strutturate corrispondenti: tutte le voci a risposta aperta esistenti resteranno tali in IUCLID6.

³⁸ Al momento della consultazione in merito agli orientamenti, questa proposta era oggetto di discussione a livello dell'OCSE. L'elenco finale sarà messo a punto in base agli esiti del processo OCSE. L'allineamento di queste categorie a livello dell'OCSE aiuterà le aziende attive a livello internazionale a gestire i loro sistemi informativi per raccogliere e trasmettere le informazioni sugli usi e sull'esposizione, come avviene nel processo di verifica della conformità. Aiuterà inoltre a individuare e confrontare le informazioni sull'esposizione esistenti, ad esempio sul rilascio dagli articoli.

AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400,
FI-00121 HELSINKI, FINLANDIA
ECHA.EUROPA.EU